SENATO DELLA REPUBBLICA
XIX LEGISLATURA

N. 304

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)

(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 6 ottobre 2025)

Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento

DRP/II/XIX/D148/2025

Roma, 06/10/2025

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti in materia, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri l'11 settembre 2025, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE «MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° FEBBRAIO 2010, N. 76, CONCERNENTE LA STRUTTURA ED IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA (ANVUR), ADOTTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 140, DEL DECRETO-LEGGE 3 OTTOBRE 2006, N. 262, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2006, N. 286»

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di regolamento reca la proposta di revisione della disciplina relativa alla *governance*, alle funzioni e all'organizzazione dell'ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca), in attuazione delle esigenze emerse in sede interistituzionale e nel contesto del dibattito pubblico sul ruolo dell'Agenzia. La presente novella normativa intende modificare il d.P.R. n. 76 del 2010.

Tale proposta, con l'obiettivo di riallinearne il funzionamento agli standard europei (ESG), mira a rafforzare il ruolo tecnico-istituzionale dell'Agenzia nell'ordinamento. E ciò con un intervento che, pur nel rispetto della continuità istituzionale, intende delineare più compiutamente l'indipendenza, la trasparenza e l'efficienza dell'operato dell'ANVUR, valorizzandone la funzione tecnico-valutativa, nel rispetto dell'indirizzo politico dato dal Ministero dell'università e della ricerca, quale Ministero vigilante. La novella, attraverso previsioni di coordinamento e disposizioni puntuali, mira a realizzare un riequilibrio tra autonomia tecnica, responsabilità pubblica e coordinamento istituzionale, coerente con i principi costituzionali e con le migliori pratiche internazionali, intervenendo sul decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.

I commi 138 e seguenti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, hanno introdotto per la prima volta nell'ordinamento un soggetto pubblico unitario e autonomo dedicato alla valutazione della qualità dell'offerta formativa del sistema dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica in Italia. In particolare, le disposizioni prevedono l'istituzione dell'Agenzia come ente pubblico dotato di personalità giuridica propria, configurato come autonomo sotto il profilo organizzativo, amministrativo e contabile. L'ANVUR è collocata sotto la vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca, ma ne viene chiaramente affermata l'autonomia operativa, funzionale a garantire la terzietà e l'imparzialità nell'esercizio delle delicate funzioni valutative ad essa attribuite. Attraverso tali previsioni, il legislatore ha inteso razionalizzare il sistema di valutazione nazionale, procedendo alla soppressione degli organismi precedentemente operativi in tale ambito — il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) e il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) — e attribuendo all'Agenzia subentrante tutte le relative competenze. Si è operata, in tal modo, un'integrazione delle funzioni di valutazione delle attività di didattica e ricerca, in linea con i più moderni standard internazionali, con l'obiettivo di rafforzare l'efficacia delle politiche pubbliche in materia di istruzione universitaria e ricerca scientifica.

Il D.P.R. n. 76 del 2010, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, ha dato attuazione al disposto del citato articolo 2, commi 138 e seguenti, precisandone gli aspetti strutturali e funzionali. In tal modo, si è concluso il processo di delineazione del quadro normativo che ha condotto all'effettiva operatività dell'ANVUR quale organo tecnico indipendente incaricato della valutazione della qualità del sistema universitario e della ricerca, con competenze rilevanti anche ai fini dell'accreditamento e della distribuzione delle risorse pubbliche, in coerenza con i principi di efficienza, trasparenza e responsabilità dell'azione amministrativa.

L'intervento normativo che si propone è stato elaborato a valle delle attività di un Gruppo di Lavoro costituito con decreto ministeriale n. 1509 del 20 settembre 2024, il quale ha analizzato il contesto ordinamentale e la struttura economica in cui opera l'ANVUR. Da quest'analisi sono emerse le seguenti riflessioni, che hanno dato impulso alla novella in questione.

Una prima generale riflessione è che, in mancanza di risorse naturali strategiche e tenuto conto di un aggravamento delle tendenze demografiche negative, vi è l'esigenza imprescindibile di dotarsi di un sistema universitario ad alta intensità scientifica e qualitativa, integrato da un sistema terziario di istruzione di massa. Le due dimensioni, entrambe ritenute fondamentali, vanno considerate nei meccanismi di *governance*, finanziamento e valutazione del sistema dell'Università, dell'Alta formazione e degli enti pubblici di ricerca, evitando forme di commistione che ne compromettano l'efficienza e l'efficacia.

In altri termini, l'interesse nazionale non può non essere orientato al riconoscimento della ricerca di alta qualità e dell'insegnamento universitario avanzato, quali principi fondamentali del sistema, da sostenere mediante un quadro regolatorio coerente, un sistema di finanziamento programmato e una razionalizzazione delle funzioni valutative. La ricerca scientifica pubblica, con epicentro nelle Università, nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM) e negli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito anche "MUR"), va quindi orientata a obiettivi di creatività scientifica e capacità trasformativa, validati secondo criteri condivisi a livello internazionale. È, altresì, essenziale che la stessa sia permeabile ai flussi internazionali della conoscenza e che intrattenga rapporti di collaborazione con le principali reti scientifiche globali. Non meno importante è la dimensione interdisciplinare, che si ritiene debba armonizzarsi con l'approfondimento specialistico, affinché ne scaturisca un equilibrio in grado di generare originalità e innovazione.

In tale contesto, la connessione simbiotica tra ricerca e didattica di terzo livello si configura come un pilastro strategico: la formazione magistrale, dottorale e post-dottorale non rappresenta soltanto un veicolo di trasmissione, ma anche un laboratorio di innovazione, che alimenta il ricambio generazionale del sistema scientifico. A tale riguardo, il gruppo di lavoro, ha riscontrato alcune criticità strutturali: una crescente subordinazione dei ricercatori più giovani a progettualità definite esternamente, con effetti inibitori sull'autonomia scientifica; una proliferazione di obblighi procedurali e adempimenti formali, i quali, pur originati dalla legittima esigenza di garantire la qualità del sistema, si traducono spesso in un carico burocratico non proporzionato rispetto ai benefici attesi; la segmentazione amministrativa delle aree scientifiche, fondata su logiche ereditate da modelli concorsuali risalenti, che risulta oggi incongrua rispetto alla struttura reale della produzione scientifica; la disarticolazione delle linee di finanziamento, con assenza di coordinamento tra enti

erogatori e strumenti, e la prevalenza di una logica valutativa centrata sul controllo procedurale piuttosto che sull'effettiva qualità scientifica e sull'impatto socio-economico.

Come già accennato, nel sistema dell'alta formazione, insieme al ruolo delle Università, non bisogna trascurare il ruolo delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM), che assumono anch'esse un rilievo strategico nella misura in cui contribuiscono alla definizione di un ecosistema della conoscenza, che integra saperi teorici e pratiche artistiche, ricerca accademica e produzione culturale, promuovendo forme di eccellenza formativa e innovazione metodologica in ambiti spesso trascurati dai tradizionali circuiti della valutazione scientifica. Le istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica devono pertanto essere riconosciute non solo come presìdi di alta formazione, ma anche come soggetti attivi nella generazione di sapere critico e creativo, meritevoli di adeguata considerazione nei processi di programmazione, finanziamento e valutazione della formazione superiore e della ricerca.

Coerentemente a tale modello, gli interventi normativi che si sono succeduti nel tempo hanno confermato il ruolo primario delle AFAM nel contesto del sistema della formazione superiore e, di conseguenza, la soggezione delle stesse alla valutazione periodica dell'ANVUR.

Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82, nel modificare l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, in materia di ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, stabilisce che, per le istituzioni non statali, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, è concessa, su parere del CNAM, in ordine alla qualificazione dell'istituzione e alla conformità dell'ordinamento didattico per i corsi proposti, e dell'ANVUR, in ordine all'adeguatezza delle strutture, delle risorse finanziarie e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. La stessa norma prosegue, prevedendo che le stesse istituzioni sono soggette a valutazione periodica da parte dell'ANVUR ai fini della verifica della permanenza dei requisiti per gli insegnamenti e le atre attività formative, nonché dei risultati conseguiti. In caso di esito positivo di tale valutazione può, inoltre, essere concessa l'autorizzazione di ulteriori corsi, ivi compresi i corsi di diploma accademico di secondo livello, corsi di master e corsi di dottorato di ricerca.

Tanto premesso, quanto allo specifico intervento normativo, la fonte attributiva del potere regolamentare, che si intende esercitare con la novella che si propone, è prevista dall'articolo 2, comma 140, del citato decreto-legge n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 2006, che demanda ad un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministero dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, la disciplina dei seguenti aspetti: «*a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, secondo principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato; b) i requisiti e le modalità di selezione dei componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennità, prevedendo che, ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di collocamento a riposo, la carica di presidente o di componente dell'organo direttivo può essere ricoperta fino al compimento del settantesimo anno di età*».

Quanto all'utilizzo della fonte regolamentare, anche per la valutazione del sistema di alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai sensi dell'articolo 51-*ter* del decreto legislativo n. 300

del 1999, come già chiarito sopra, le istituzioni AFAM rientrano nel sistema dell'alta formazione. Anche all'articolo 14 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010, al comma 5 si prevede che con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, «*sono determinate le modalità della valutazione delle attività degli enti del comparto dell'alta formazione artistica e musicale, nonché i conseguenti adeguamenti organizzativi dell'Agenzia per lo svolgimento di tali attività*».

Nello specifico, quanto alla tecnica redazionale, si è ritenuto opportuno utilizzare la tecnica della novella legislativa, raccomandata dalle vigenti «*Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi*», risultanti dalle circolari congiunte dei Presidenti del Senato, della Camera e del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2001, in quanto la stessa favorisce una più agevole conoscibilità del nuovo regolamento nella sua interezza (CdS – Sez. Cons. Atti Norm., par. n. 1374/2020, n. 1497/2020, n. 1674/2020). La tecnica della novella garantisce, infatti, una maggiore uniformità, chiarezza e coerenza tra il testo previgente e quello novellato, nello specifico allorquando le modifiche da apportare siano puntuali, precise e non frammentarie. Si tratta, dunque, di una scelta redazionale del provvedimento, volta a consentire l'interpretazione dello stesso in termini di chiarezza e univocità.

Prima di illustrare nel dettaglio l'articolato normativo, va evidenziato che i principali elementi di novità della novella, che interviene sull'organizzazione e il funzionamento dell'ANVUR, in coerenza con i principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, lasciando ferma l'autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, sono i seguenti: 1) premialità e responsabilizzazione del sistema dell'università, delle Afam e degli enti pubblici di ricerca con la previsione di un sistema di allocazione delle risorse pubbliche fondato sulla valutazione dei risultati; 2) trasparenza della valutazione attraverso la creazione di banche dati aperte alla consultazione pubblica; 3) modifica dell'articolazione organizzativa dell'ANVUR orientata ai principi di semplificazione ed economicità (es. riduzione dei componenti del consiglio direttivo da 7 membri a 4 membri e riduzione della struttura del Comitato consultivo da diciassette componenti a nove componenti), di efficienza ed efficacia (previsione della presenza nel consiglio direttivo anche di un componente in rappresentanza del sistema delle AFAM e di una rappresentanza di ciascuna delle tre macro aree scientifiche); 4) professionalizzazione delle competenze (previsione di un regime di incompatibilità per l'incarico di direttore generale e di Presidente); 5) internazionalizzazione delle attività dell'ANVUR alla luce del recente accreditamento nel sistema sovranazionale ENQA.

Si passano ora ad illustrare gli elementi di novità, che si intende introdurre nell'organizzazione **e** nel funzionamento dell'ANVUR e che intendono ridefinire gli strumenti di valutazione, rendere accessibile a tutti la valutazione, semplificare le architetture regolative, il tutto al fine di rafforzare il coordinamento tra i vari livelli istituzionali.

Lo schema di regolamento si compone di 15 articoli.

L'**articolo 1** modifica l'articolo 1 del d.P.R. n. 76 del 2010, introducendo nuove definizioni e aggiornando quelle esistenti. Si interviene sul comma 1 precisando che le espressioni "Ministro" e "Ministero" si riferiscono esclusivamente al Ministro e al Ministero dell'università e della ricerca, escludendo ogni ambiguità interpretativa con altri dicasteri. Si provvede, altresì, ad ampliare in modo puntuale la sfera di azione dell'ANVUR, comprendendo anche tutte le istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, ivi inclusi gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA),

riconoscendo la loro specificità all'interno del comparto in coerenza con il processo di riforma delle istituzioni AFAM come sedi primarie di ricerca scientifica e tecnologica nel settore artistico e musicale, con l'obiettivo di allinearne il funzionamento agli standard europei ed internazionali.

Relativamente alle attività ordinarie, già previste dal regolamento vigente, viene, inoltre, modificato il comma 4, che disciplina le modalità di accesso volontario su base convenzionale alle attività dell'Agenzia, in coerenza con il comma 138 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (l'Agenzia svolge attività di «valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici»).

Tale modifica riguarda, nello specifico, la disciplina degli enti pubblici di ricerca, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Mentre l'articolo 5 del citato decreto legislativo assoggetta gli enti pubblici vigilati dal MUR alla valutazione esterna obbligatoria, l'articolo 17 definisce le competenze dell'ANVUR per le attività di valutazione di enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR, salvaguardando le scelte degli altri Ministeri per la valutazione degli enti pubblici di ricerca propri vigilati.

Le attività dell'Agenzia possono essere svolte sulla base di convenzioni stipulate con altri Ministeri vigilanti, anche per la valutazione delle attività di enti di ricerca non sottoposti alla vigilanza esclusiva del MUR o finanziati dal MUR.

Si tratta di un'attività valutativa che l'ANVUR può svolgere sulla base di una scelta facoltativa dei Ministeri o degli enti (pubblici o privati) su base convenzionale, per garantire la sostenibilità economica delle relative attività, e che può essere funzionale all'accesso a finanziamenti pubblici o al riconoscimento della qualità della ricerca scientifica degli enti finalizzata a garantire i finanziatori pubblici o privati.

Per quanto riguarda gli enti pubblici di ricerca, diversamente da quanto previsto per quelli vigilati dal MUR che sono oggetto di valutazione nell'ambito delle ordinarie attività dell'ANVUR, si ribadisce che si tratta di una mera facoltà. Rientrano, conseguentemente, nell'ambito di applicazione della disposizione di cui al comma 4, gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, ossia ISTAT (Istituto nazionale di statistica), ISPRA (l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), ISS (Istituto superiore di sanità), ENEA (Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente), INAPP (Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche), INAIL (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – personale ex ISPESL), ASI (Agenzia Spaziale Italiana) e CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria).

Si fa salvo, in ogni caso, il rispetto di quanto già previsto dalla normativa vigente, che, all'articolo 17 del decreto legislativo n. 218 del 2016, limita la competenza dell'ANVUR alla valutazione delle attività di ricerca senza condizionare la valutazione dei Ministeri vigilanti in ordine alle attività relative alla missione istituzionale di ciascun ente.

Per quanto riguarda, invece, gli enti privati, che già con il regolamento vigente possono, su base volontaria, sottoporsi alla valutazione esterna dell'ANVUR, la formulazione proposta chiarisce la facoltà per questi ultimi di sottoporsi, con oneri a proprio carico, all'attività di valutazione dell'Agenzia. I soggetti potenzialmente interessati comprendono, a titolo esemplificativo:

1) gli enti privati che svolgono attività di ricerca inseriti nella Tabella triennale prevista dal DM 8 febbraio 2008, n. 44, sulla base della competenza attribuita dall'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (nello schema di decreto ministeriale recante istituzione della

tabella triennale 2023-2025 degli enti privati di ricerca, di prossima adozione, sono individuati n. 75 enti privati di ricerca beneficiari);

2) le Fondazioni con natura giuridica privata a totale finanziamento pubblico di cui all'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nella voce «Enti e istituzioni di ricerca», come, ad esempio, la Fondazione Biotecnopolo di Siena, la Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici (CMCC), la Fondazione Human Technopole e la Fondazione Istituto italiano di tecnologia – IIT. L'IIT e la Fondazione CMCC sono stati tra le 22 istituzioni che hanno partecipato su base volontaria alla VQR 2015-2019;
3) i Consorzi e le società consortili. Vi rientrano, ad esempio, i Consorzi interuniversitari istituiti in base agli articoli 91 e 91-*bis* del D.P.R. n. 382 del 1980. Si tratta di soggetti con natura giuridica privatistica finanziati dalle Università che vi partecipano. La valutazione esterna facoltativa dell'Agenzia consente ai Consorzi interuniversitari di accedere alle specifiche risorse per progetti competitivi di ricerca loro destinati nell'ambito del Fondo ordinario per le Università (art. 9, comma 1, del DM n. 1170 del 7.8.2024). Alla VQR 2015-2019 hanno partecipato 9 consorzi, mentre nell'ultima (VQR 2020-2024), ancora in corso, risulta la partecipazione di 14 consorzi su 63 elencati sul sito istituzionale del MUR.
4) ulteriori enti privati che svolgono attività di ricerca accedendo a risorse pubbliche come, ad esempio, i 30 Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). A questi si aggiungono altre tipologie di soggetti che svolgono attività di ricerca e che hanno interesse a sottoporsi volontariamente alla valutazione esterna dell'ANVUR (a titolo esemplificativo, si rappresenta che il Consorzio LAMMA - Consorzio laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - istituito e finanziato dalla Regione Toscana con la partecipazione del CNR, si è sottoposto alla VQR 2015-2019 e ha deciso di partecipare anche all'ultima 2020-2024).

Infine, con l'introduzione del comma 4-bis si prevede esplicitamente la possibilità, già di fatto esercitata, per l'Agenzia di operare, anche a livello internazionale, con enti omologhi, nel rispetto dei principi di reciprocità e degli standard europei stabiliti dai registri internazionali di valutazione, ferma restando la competenza, attribuita da fonte normativa primaria riservata ai Ministeri nell'ambito dei rapporti con la UE e le agenzie internazionali di settore, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Quanto alla operatività a livello internazionale dell'ANVUR è utile chiarirne la genesi (vedi anche la tabella).

Nell'ambito del Processo di Bologna (avviato con la Dichiarazione di Bologna del 1999 e sottoscritto da 29 Paesi europei, oggi esteso a 49) volto all'armonizzazione dei sistemi universitari europei per costruire uno Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (EHEA), i Ministri dell'università e della ricerca dell'EHEA (European Higher Education Area) con il Comunicato di Bucarest 2012 hanno concordato di "permettere alle agenzie registrate EQAR (*European Quality Assurance Register for Higher Education*) di svolgere le loro attività in tutto l'EHEA, nel rispetto dei requisiti nazionali". Questo significa che le agenzie che dimostrano conformità sostanziale con gli ESG (*Standards and Guidelines for Quality Assurance*) attraverso la registrazione EQAR possono operare oltre i confini nazionali. Nei Comunicati di Yerevan (2015), di Parigi (2018), di Roma (2020), di Tirana (2024) i Ministri dell'istruzione superiore hanno concordato di attuare l'Approccio europeo per

l'assicurazione della qualità dei programmi congiunti. È stato pertanto ribadito che le Agenzie iscritte ad EQAR possono operare in ogni Paese appartenente all'EHEA per la valutazione dei corsi di studio.

L'ANVUR, a seguito di un rigoroso processo di revisione delle procedure valutative e del sistema di assicurazione della qualità e dopo essere stata valutata, ha ottenuto dal 27 marzo 2025 l'iscrizione a EQAR.

Lo *European Quality Assurance Register for Higher Education* (EQAR) è il registro ufficiale delle agenzie di assicurazione della qualità che operano in conformità agli ESG. Fondato nel 2008 su iniziativa di ENQA, ESU, EUA e EURASHE, il registro è supportato dai Ministri dell'istruzione e dell'università dell'Area Europea dell'Istruzione Superiore (EHEA). L'inclusione dell'ANVUR nel registro garantisce che l'attività dell'agenzia sia condotta secondo criteri trasparenti, coerenti e riconosciuti a livello internazionale.

Anno	Evento	Rilevanza
1999	Avvio del Processo di Bologna	I governi europei avviano la cooperazione per creare lo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (EHEA).
2005	Vertice di Bergen	I ministri accolgono l'idea di un registro europeo delle agenzie di assicurazione della qualità. Adottata la prima versione degli ESG.
2008	Fondazione di EQAR (Bruxelles)	Nasce ufficialmente EQAR come organizzazione indipendente per gestire il registro delle agenzie di assicurazione della qualità.
2012	Vertice di Bucarest	Si prevede che le Agenzie registrate EQAR possano svolgere la loro attività in tutta l'European Higher Education Area
2015	Vertice di Yerevan	I ministri adottano la versione rivista degli ESG.
2018	Lancio di DEQAR	EQAR istituisce il Database of External Quality Assurance Results, che permette l'accesso diretto a rapporti e decisioni delle agenzie registrate.

L'accreditamento dell'ANVUR in EQAR rappresenta un riconoscimento di rilevanza internazionale, che attesta la qualità e l'affidabilità dell'operato dell'Agenzia secondo gli standard condivisi a livello europeo. Grazie ad esso, l'ANVUR potrà coordinare o validare valutazioni internazionali condotte secondo lo E*uropean Approach for Quality Assurance of Joint Programmes* (EA).

Nel 2021, l'*European Approach* ha riacquistato significativa attenzione nelle discussioni politiche, principalmente come risultato dell'iniziativa *European Universities* e delle molte alleanze europee che stanno attualmente sviluppando nuovi programmi di studio congiunti (*Joint degrees*).

Ogni Alleanza Europea di università è guidata da una istituzione capofila che può decidere da quale Agenzia internazionale farsi valutare. In base al quadro europeo l'Agenzia valutatrice deve obbligatoriamente essere iscritta nel registro EQAR.

Il fatto che l'ANVUR abbia ottenuto l'iscrizione ad EQAR agevola, tra l'altro, le università italiane che desiderano svolgere il ruolo di capofila di alleanze europee. Fino a marzo 2025, se un ateneo italiano desiderava candidarsi come capofila di un'alleanza di università europee doveva, infatti, rivolgersi ad una Agenzia iscritta ad EQAR di un altro Paese.

L'attività internazionale dell'ANVUR si sviluppa, pertanto, in diverse direzioni e si concreta nelle seguenti possibilità:

1. accordi di collaborazione (es. scambi di esperienze, collaborazioni nella valutazione, partecipazione congiunta a progetti e bandi della Commissione Europea) con Agenzie di altri Paesi iscritte al registro EQAR;

2. richiesta da parte delle Alleanze europee di università all'ANVUR, con oneri a loro carico, di valutare i corsi di studio congiunti che organizzano assieme;

3. richiesta da parte delle università straniere all'ANVUR, con oneri a loro carico, di valutare i loro corsi di studio.

L'**articolo 2** modifica l'articolo 2 del d.P.R. n. 76 del 2010 (regolamento ANVUR), in coerenza con l'articolo 51-*ter* del decreto legislativo n. 300 del 1999, relativo alle attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca, rafforza e amplia i principi generali che governano l'attività dell'Agenzia. Si interviene sul comma 1 specificando che, accanto ai principi già vigenti di autonomia e trasparenza, si aggiungono quelli di indipendenza, efficienza, efficacia e semplificazione. Si interviene sul comma 2 designando l'Agenzia come ente centrale del sistema nazionale pubblico di valutazione del sistema universitario, della ricerca e dell'AFAM, operante sulla base di un programma annuale, adottato sulla base di linee guida del Ministro e approvato dallo stesso. Nello stesso comma, per esigenze di coordinamento normativo e in ordine ad un maggiore efficientamento delle procedure, si è eliminato il riferimento alla funzione dell'ANVUR di valutazione della efficienza ed efficacia dei programmi pubblici di finanziamento, includendolo più correttamente nell'ambito delle attività dell'Agenzia, di cui al successivo articolo 3. Si rinvia, pertanto, all'illustrazione delle motivazioni dell'articolo 3, comma 1, lettera h).

Al comma 3 si introduce la possibilità per l'Agenzia di svolgere attività valutative su richiesta di soggetti internazionali, con oneri interamente a carico dei richiedenti. Come già chiarito con l'accreditamento in EQAR, ottenuto nel 2025, l'ANVUR può svolgere il ruolo di Agenzia accreditante per i corsi internazionali e per le Alleanze europee di università. Nel dettaglio, l'Agenzia, su richiesta dell'università interessata, potrà coordinare o validare valutazioni internazionali condotte da altre Agenzia registrate in EQAR, secondo lo *European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes* (EA), ampliando ulteriormente il supporto alle istituzioni italiane e rafforzando la posizione del sistema educativo italiano nel contesto europeo. A tal fine, in linea con le direttive del D.M. n. 773 del 2024 («*Linee generali d'indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2024-2026*»), l'ANVUR, ha sviluppato e adottato un modello per l'applicazione dello EA ai corsi istituiti a partire dall'a.a. 2025/2026, consentendo, così, la possibilità, da una parte, alle Alleanze europee di università di chiedere all'ANVUR, con oneri a loro carico, di valutare i corsi congiunti che organizzano assieme e. dall'altra, alle università straniere di chiedere all'ANVUR, sempre con oneri a loro carico, la valutazione dei loro corsi di studio.

Al comma 4 si specifica che l'Agenzia adotta propri regolamenti ai fini della valutazione dell'attività scientifica e didattica di università, istituzioni AFAM ed enti di ricerca, previa acquisizione del parere del Ministro. Al comma 5, si opera una semplificazione procedurale, eliminando il riferimento alle designazioni delle organizzazioni europee di settore nel processo di nomina, da parte del Ministro dell'università e della ricerca, dei comitati di esperti internazionali per la valutazione delle attività dell'Agenzia. L'eliminazione di tale previsione, nell'ottica della semplificazione e razionalizzazione delle procedure, è coerente con il sopravvenuto accreditamento dell'ANVUR nell' EQAR come meglio chiarito sopra. Si ribadisce, al contempo, che l'assenza di una

previsione espressa e l'inserimento dell'ANVUR nell'ENQA facilita il dialogo tra le organizzazioni di settore e il Ministro nel processo di composizione dei comitati di valutazione, in un'ottica di leale collaborazione e coordinamento tra gli stessi attori**.**

L'**articolo 3** reca modifiche sostanziali e strutturali all'articolo 3 del regolamento ANVUR, al fine di ridefinire in maniera organica le competenze, le funzioni e i criteri metodologici dell'attività valutativa dell'Agenzia, con specifico riferimento alla qualità delle attività formative, scientifiche e organizzative degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca.

In particolare, si interviene sul comma 1 dell'articolo 3 del regolamento ANVUR:

- alla lettera a) rimodulando la portata dell'attività valutativa, includendo non solo la didattica e la ricerca, ma anche la "valorizzazione della conoscenza" con una locuzione più ampia rispetto al "trasferimento tecnologico" attualmente previsto, su richiesta del Ministero;
- alla lettera b) perfezionando la definizione dei compiti relativi all'accreditamento periodico dei corsi di studio, compresi dottorati, master e scuole di specializzazione, e specificando che l'accreditamento iniziale riguarda unicamente il possesso dei requisiti di docenza e infrastrutture;
- alla lettera c) estendendo la funzione di indirizzo dell'Agenzia con il coordinamento delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione degli atenei, delle AFAM e degli enti di ricerca;
- alla lettera e) specificando che le attività di elaborazione dei requisiti quantitativi e qualitativi e di adeguatezza dei programmi di insegnamento e di capacità di ricerca, ai fini dell'istituzione, fusione, federazione o soppressione di università, ovvero dell'attivazione, chiusura o accorpamento dei corsi di studio, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione**,** sono svolte su richiesta del Ministro e devono attenersi ai criteri di efficacia e semplificazione procedurale;
- abrogando le lettere f) e g). Si sopprimono, in particolare, le funzioni previste dalla normativa vigente in quanto l'elaborazione di parametri per l'allocazione delle risorse finanziarie statali e la determinazione di LEP e costi standard attiene a funzioni programmatorie di natura politica e amministrativa, spettanti al Ministero dell'università e della ricerca, in coerenza con l'articolo 51-*ter* del decreto legislativo n. 300 del 1999;
- alla lettera h) attribuendo all'Agenzia la funzione di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento, previa richiesta del Ministro. Tale previsione si allinea alla nuova configurazione organizzativa del Ministero dell'università e della ricerca e alla nuova ripartizione funzionale e di competenze delle direzioni generali, disciplinate dal regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al d.P.R. n. 62 del 2025. Nello specifico, si prevede che la valutazione, già spettante all'ANVUR, dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento avvenga sulla base della richiesta del Ministro e in coerenza con le linee di indirizzo definite dallo stesso, superando le rigidità presenti nel previgente sistema, evitando sovrapposizioni o duplicazione di attività e garantendo, pertanto, un maggior coordinamento istituzionale e una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
- modificando la lettera i-bis), precisando il ruolo dell'ANVUR nella valutazione della qualità della ricerca, delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca, sulla base di uno o più decreti del Ministro diretti a individuare le linee guida concernenti lo svolgimento

della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie. Tanto premesso, quanto allo specifico intervento normativo, la fonte attributiva del potere regolamentare, che si intende esercitare con la novella che si propone è prevista dall'articolo 5, comma 5, nonché dall'articolo 24, comma 9-*quater*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La revisione, in particolare, intende assecondare le necessità di rendere più flessibile il processo di valutazione della qualità della ricerca, eliminando il riferimento a termini quinquennali, rivelatisi troppo rigidi e dilatati, quindi non coerenti con la rapida evoluzione del sistema della ricerca; si demanda, pertanto, in ottica di semplificazione, la determinazione sulle tempistiche del ciclo di valutazione alle linee guida ministeriali;

- introducendo le lettere i-ter) e i-quater) che disciplinano due nuove funzioni, la prima concernente la definizione, congiuntamente al Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca (CNRV), dei criteri per la creazione dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche, la seconda consistente nella definizione dei requisiti per la selezione dei presidenti dei nuclei di valutazione, con un limite numerico per le nomine multiple.

Inoltre, si modifica il comma 2:

- sostituendo la lettera b), specificando che la valutazione della qualità dei prodotti della ricerca viene allineata ai criteri previsti per l'accesso ai concorsi universitari, rafforzando il ricorso alla *peer review* quale criterio privilegiato;
- sostituendo la lettera c), introducendo la valutazione delle competenze acquisite dagli studenti e agli sbocchi occupazionali;
- abrogando le lettere d), e) ed f) per coerenza sistematica con la normativa vigente.

Infine, si sostituisce il comma 3 dell'articolo 3 del citato regolamento, stabilendo che l'Agenzia debba adottare criteri, metodi e indicatori adeguati per ciascuna tipologia di valutazione, tenendo conto della diversità degli ambiti disciplinari e delle esperienze condivise a livello nazionale e internazionale.

L'**articolo 4** modifica l'articolo 4 del regolamento ANVUR, confermando che i risultati delle valutazioni condotte dall'Agenzia costituiscono parametro fondamentale per la distribuzione dei finanziamenti statali ordinari e premiali alle università, agli enti di ricerca e alle istituzioni AFAM. Inoltre, si specifica che l'assegnazione di fondi ulteriori viene valutata dal Ministero in presenza di performance di eccellenza. I risultati della valutazione, nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione delle Università, delle Afam e degli Enti pubblici di ricerca, costituiscono criterio di premialità nella allocazione delle risorse pubbliche.

L'**articolo 5** modifica l'articolo 5 del regolamento ANVUR, rafforzando il principio della trasparenza amministrativa. L'Agenzia è tenuta a rendere pubblici, attraverso il proprio sito istituzionale, i risultati delle valutazioni, nonché a garantire l'accesso a banche dati aggiornate e interoperabili. È, altresì, prevista la cooperazione strutturata con il Ministero per l'evoluzione dei sistemi informativi e delle piattaforme informatiche di raccolta dati, attraverso la collaborazione con gli organi di consulenza del MUR. Sono organi ausiliari consultivi del MUR il Consiglio universitario nazionale (CUN), organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario, e il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), organo consultivo di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, degli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca attivati nelle università italiane. Si evidenzia, in particolare, che il CUN formula pareri e proposte al Ministro nelle materie

indicate all'articolo 2 della legge 16 gennaio 2006, n. 18. Il CNSU formula, tra l'altro, pareri e proposte al Ministro dell'università e ricerca su progetti di riordino del sistema universitario predisposti dal Ministro, nonché sui decreti ministeriali previsti dall'articolo 17, comma 95, della legge 15 marzo 1997, n. 127, con i quali sono definiti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione, di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché le modalità e gli strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti; sui criteri per l'utilizzazione della quota di equilibrio del Fondo per il Finanziamento ordinario delle università (FFO).

L'**articolo 6** interviene sull'articolo 6 del regolamento ANVUR, ridefinendo la composizione e le funzioni degli organi dell'Agenzia. Si conferma l'esistenza del Presidente, del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori. Il Direttore assume la denominazione di "Direttore generale" e diventa organo; viene, inoltre, istituito il Comitato consultivo. Si stabilisce, inoltre, che il mandato del Presidente ha durata quinquennale (non più di sei anni) e non è rinnovabile, mentre i componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente, come anche i componenti del Collegio dei revisori dei conti, restano in carica per quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta. In coerenza con l'impostazione della novella legislativa, si dispone, infine, l'abrogazione del comma 4, venute meno le esigenze di coordinamento originariamente previste per la prima applicazione del vigente regolamento.

L'**articolo 7** sostituisce integralmente l'articolo 7 del regolamento ANVUR, disciplinando in maniera dettagliata e specifica, in conformità con l'articolo 2, comma 140, del citato decreto-legge n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 2006, la procedura di nomina del Presidente, che attualmente è eletto dal Consiglio direttivo dell'ANVUR, nell'ambito dei propri componenti. La nomina avviene con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, nell'ambito di una terna di nomi, predisposta da un comitato di selezione, tra soggetti, anche stranieri, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, coordina le attività del Consiglio direttivo e sovrintende al coordinamento e all'unitarietà delle strategie. Il Presidente provvede a nominare, tra i componenti del Consiglio direttivo, un Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

L'**articolo 8** reca modifiche sostanziali alla disciplina dell'organo di vertice dell'Agenzia, ovvero il Consiglio Direttivo, ridefinendone composizione, procedura di nomina, requisiti, cause di sostituzione e regole di funzionamento.

In particolare, si interviene sull'articolo 8 del regolamento ANVUR, come segue:

- al **comma 1** si modifica la composizione numerica del Consiglio Direttivo. Viene previsto che l'organo sia composto dal Presidente e da quattro componenti, in luogo dei precedenti sette. Tale riduzione si giustifica con la necessità di rendere l'organo più snello, efficiente e coerente con le funzioni strategiche che è chiamato a esercitare, mantenendo al contempo un'adeguata rappresentanza delle principali aree disciplinari;

- al **comma 2** si interviene sul ruolo del Direttore generale, correggendo la precedente denominazione (attualmente "Direttore") e sopprimendo il riferimento al potere di conferimento diretto di incarichi ad esperti e consulenti.
- al **comma 3** si definisce il procedimento di nomina dei componenti del Consiglio Direttivo. Questi sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, tra quattro terne di nomi predisposte da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto dello stesso Ministro. Particolare attenzione è rivolta alla composizione scientifico-disciplinare del Consiglio, che dovrà includere: un rappresentante delle aree CUN tecnico-scientifiche (01, 02, 03, 04, 08, 09); uno per le aree delle scienze della vita e della salute (05, 06, 07); uno per le aree economico-giuridiche-umanistiche (10–14); uno per le istituzioni AFAM. Tale previsione assicura una rappresentanza bilanciata e settorialmente articolata delle diverse componenti del sistema della formazione superiore. Il comitato di selezione viene composto da cinque esperti di alto profilo, scelti per qualificazione e esperienza pluriennale nel campo della valutazione, anche in ambito internazionale. È previsto un procedimento ad evidenza pubblica, con bandi nazionali ed esteri, con partecipazione possibile anche su proposta di istituzioni, accademie, parti sociali e organizzazioni studentesche. Ai membri del comitato di selezione non spetta compenso, ma solo rimborso spese, in ossequio ai principi di contenimento della spesa pubblica. Rispetto alla vigente disciplina, si semplifica il procedimento di nomina del comitato di selezione, che attualmente è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. Peraltro, la composizione del comitato di selezione si rende maggiormente pertinente e coerente alle attività proprie dell'ANVUR;
- al **comma 4** si disciplinano le ipotesi di cessazione anticipata del Presidente o di un componente del Consiglio Direttivo. La norma rinvia integralmente alle modalità ordinarie di nomina previste nei commi precedenti (art. 7, comma 1, e art. 8, comma 3), assicurando così la continuità degli organi;
- al **comma 5** si sopprime la previsione che i componenti del Consiglio direttivo possano svolgere attività di ricerca e pubblicare i risultati di tali attività, a titolo gratuito, fatti salvi gli eventuali diritti d'autore e che i risultati delle predette attività di ricerca non possano, comunque, formare oggetto di valutazione da parte dell'Agenzia.

L'**articolo 9** modifica l'articolo 9 del Regolamento ANVUR, ridefinendo la struttura del Collegio dei revisori. Esso è ora composto da tre membri effettivi: uno designato dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'economia delle finanze e uno dalla Corte dei conti, che ne assume anche la presidenza. Conseguentemente, per esigenze di coordinamento normativo, si sopprime il quarto periodo del comma 1.

L'**articolo 10** modifica l'articolo 10 del Regolamento ANVUR, introducendo interventi puntuali volti ad aggiornare la disciplina del Direttore generale, precisando il regime delle incompatibilità correlate alla funzione apicale. Nell'ottica di un maggiore professionalizzazione dell'organizzazione dell'Agenzia, si introduce, in particolare, al comma 5, una disciplina più rigorosa in materia di incompatibilità del Direttore generale, stabilendo la risoluzione immediata del contratto in caso di

esercizio di attività professionale presso soggetti valutati dall'Agenzia. Inoltre, per i dirigenti pubblici si impone il collocamento in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'art. 23-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, coerentemente con i princìpi di imparzialità e di prevenzione dei conflitti d'interesse.

L'**articolo 11** opera una revisione nella composizione e nel funzionamento del Comitato consultivo.

In particolare, novellando l'articolo 11 del citato regolamento ANVUR, si sostituisce il comma 2, che disciplina l'articolazione del Comitato consultivo, che passa da una struttura con diciassette componenti ad una struttura con nove membri, rappresentativi delle principali componenti del sistema universitario, della ricerca, dell'AFAM, degli studenti e delle parti sociali.

Si semplifica il procedimento di nomina del Comitato consultivo, eliminando le componenti designate, rispettivamente, dall'Accademia dei Lincei, dalla Conferenza Unificata, dall'European research council, dal Consiglio direttivo dall'European university association, dall'ESIB - the National unions of students in Europe, dal Convegno permanente dei direttori amministrativi e dirigenti delle università italiane e dal Segretario generale dell'OCSE. Le procedure di designazione di tali rappresentanti portavano spesso all'allungamento dei tempi per definire la nomina dell'organo.

Viene abrogato il comma 3, per esigenze di coordinamento normativo.

Al comma 4 si conferma la durata in carica del Comitato consultivo pari a quattro anni, rinnovabile per una sola volta. Lo stesso elegge tra i propri componenti un Presidente e si riunisce almeno due volte l'anno. Infine, si precisa che in caso di parità di voto nelle deliberazioni prevale quello del Presidente.

Infine, si sostituisce il comma 4-bis, prevedendo la partecipazione del Presidente del Comitato alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

L'**articolo 12** riforma l'organizzazione amministrativa interna dell'Agenzia.

Viene sostituito il comma 1 dell'attuale articolo 12 del regolamento ANVUR, prevedendo che la struttura direzionale generale sia articolata in tre aree funzionali, con regolamento adottato dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore generale. Si demanda ai regolamenti interni la disciplina del funzionamento dell'Agenzia, nel pieno rispetto dell'autonomia organizzativa.

Si provvede ad allineare le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 12 del regolamento vigente alle modifiche normative intervenute nel tempo, al fine di renderne coerente la disciplina con il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con le riforme operate nell'ambito della contrattazione integrativa del personale non dirigenziale.

In coerenza con l'impostazione della novella legislativa, si dispone l'abrogazione del comma 6, venute meno le esigenze di coordinamento originariamente previste per la prima applicazione del vigente regolamento.

Si sostituisce il comma 7, delegando al regolamento adottato ai sensi del comma 1 la gestione delle spese di funzionamento dell'Agenzia.

Si introduce, infine, il nuovo comma 7-bis, prevedendo le fonti di finanziamento, che comprendono fondi statali, progetti europei e prestazioni su richiesta, con possibilità di ulteriori risorse ministeriali per esigenze motivate.

L'**articolo 13**, in coerenza con l'impostazione della novella legislativa, abroga il comma 4 dell'articolo 14, eliminando la disposizione che autorizza l'Agenzia ad avvalersi, in via transitoria e straordinaria, di forme contrattuali flessibili di assunzione e impiego del personale, al fine di far fronte a esigenze temporanee ed eccezionali derivanti dai tempi tecnici necessari alla piena costituzione dell'organico.

L'articolo 14 dispone la sostituzione dell'Allegato A, aggiornato alla dotazione organica attuale, come da ultimo modificata ai sensi dell'articolo 1, comma 833, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

L'**articolo 15** introduce la clausola di neutralità finanziaria.

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE «MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° FEBBRAIO 2010, N. 76, CONCERNENTE LA STRUTTURA ED IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA (ANVUR), ADOTTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 140, DEL DECRETO-LEGGE 3 OTTOBRE 2006, N. 262, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2006, N. 286»

RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di decreto del Presidente della Repubblica interviene, con la tecnica della novella, sul regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, novellando il dettato del predetto d.P.R. n. 76 del 2010. Tale modifica nasce dalla necessità di provvedere a interventi di riordino e di semplificazione nelle attività e nelle funzioni, nella *governance*, nella struttura gestionale, tenuto conto dell'evoluzione e dei cambiamenti della formazione superiore e della ricerca negli ultimi anni.

Lo schema di decreto scaturisce dai lavori del gruppo di lavoro istituito con il D.M. 1509 del 20 settembre 2024, nato allo scopo di razionalizzare ed efficientare, in un'ottica di semplificazione e di aggiornamento, il funzionamento e l'organizzazione dell'Agenzia.

Le modifiche che si propongono rispondono all'esigenza di coordinamento normativo e hanno la finalità di potenziare, semplificare e razionalizzare l'organizzazione dell'ANVUR, con l'obiettivo di renderla più efficiente, in coerenza con gli *standard* europei e internazionali e di offrire maggiore trasparenza alla valutazione.

L'intervento normativo proposto reca, altresì, opportuni aggiornamenti e adattamenti concernenti l'assetto complessivo dell'Agenzia e la gamma delle attività ad essa demandate, con l'obiettivo di aggiornare la *governance* della struttura per superare alcune rigidità presenti nel sistema attuale. Allo stesso tempo, si intende rafforzare l'autonomia regolamentare, gestionale e finanziaria, contribuendo a garantirne la piena indipendenza e responsabilità, non solo nei processi di valutazione, ma anche nella definizione delle procedure da adottare nei confronti delle istituzioni della formazione superiore e della ricerca, in un'ottica di semplificazione.

Nel dettaglio, l'**articolo 1**, novellando l'articolo 1 del d.P.R. n. 76 del 2010, provvede ad ampliare in modo puntuale la sfera di azione dell'ANVUR, comprendendo anche tutte le istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, ivi inclusi gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), vigilate dal Ministero, in coerenza con gli standard europei ed internazionali e con l'obiettivo di riallinearne il funzionamento agli standard europei (ESG) ed internazionali. L'ANVUR, infatti, è stata recentemente confermata come membro dell'ENQA (*European Association for Quality Assurance in Higher Education* - ENQA). Nell'ottica di una più ampia estensione delle funzioni dell'ANVUR, quali la valutazione della qualità della formazione superiore e della ricerca, che mira a coprire tutte le tipologie di istituzioni e i livelli di offerta formativa, l'inserimento delle AFAM,

contemplando anche gli ISIA, è coerente con il quadro normativo. Tali istituzioni, infatti, ai sensi dell'articolo 51-*ter* del decreto legislativo n. 300 del 1999, rientrano, infatti, nel sistema dell'alta formazione e sono già, ad oggi, oggetto di valutazione dell'ANVUR. Peraltro, l'articolo 14 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010, al comma 5 prevede che con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, «*sono determinate le modalità della valutazione delle attività degli enti del comparto dell'alta formazione artistica e musicale, nonché i conseguenti adeguamenti organizzativi dell'Agenzia per lo svolgimento di tali attività*».

L'**articolo 2** precisa e integra gli scopi e le finalità dell'Agenzia, sulla base dei principi di autonomia, indipendenza, imparzialità, professionalità, trasparenza, efficienza, efficacia, semplificazione e pubblicità degli atti.

Gli **articoli 3, 4 e 5** mirano a definire puntualmente le attività di valutazione in relazione alla qualità complessiva delle attività didattiche, di ricerca e di valorizzazione della conoscenza delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca; definiscono criteri e metodologie per la valutazione con riferimento ai corsi di studio, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico degli stessi da parte del Ministro. In particolare, in raccordo con i sistemi di assicurazione della qualità interni ai singoli soggetti valutati, si prevede che l'Agenzia debba occuparsi delle attività di accreditamento periodico dell'offerta formativa, ispirandosi a principi di autonomia responsabile e proporzionalità nelle procedure di verifica esterna. Le disposizioni, intervenendo su profili di mero coordinamento normativo, risultano prive di effetti finanziari e non determinano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel dettaglio, in linea con la rilevanza assunta dalle modifiche apportate attraverso le quali si mira ad assicurare la qualità del sistema dell'istruzione superiore a promuovere il raggiungimento di *standard* sempre più elevati, a orientare la distribuzione delle risorse pubbliche, a qualificare l'attività delle istituzioni nel contesto internazionale, all'**articolo 4** si prevede che il MUR possa valutare l'allocazione di ulteriori specifici fondi premiali alle strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi. Si fa presente che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le predette risorse saranno previste nell'ambito degli strumenti di finanziamento statali già previsti a legislazione vigente. A titolo esemplificativo, si rappresenta che, nell'ambito dell'assegnazione annuale dei finanziamenti del Fondo di finanziamento ordinario (FFO), istituito con la legge 24 dicembre 1993, n. 537, è prevista una quota premiale in relazione, tra l'altro, ai risultati della didattica e della ricerca. Nel caso di specie, con d.m. n.1170 del 7 agosto 2024 sono stati destinati all'ANVUR euro 2.000.000, ai sensi del vigente articolo 12, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, quale quota parte delle risorse necessarie per l'esercizio di valutazione della qualità della ricerca 2020-2024 (VQR 2020-2024) e per l'attuazione del decreto ministeriale del 10 giugno 2024, n. 773, in relazione alla verifica delle competenze disciplinari e trasversali acquisite dagli studenti.

Inoltre, in relazione a quanto previsto, in particolare, all'**articolo 5,** ovvero alla possibilità di predisporre, da parte dell'Agenzia, piattaforme informatiche e banche dati aperte alla consultazione, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, al fine di garantire la trasparenza delle valutazioni, dei dati e degli indicatori utilizzati si chiarisce che tali attività verranno effettuate e gestite con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e non verranno, in ogni caso ed in alcun modo, a gravare sulla finanza pubblica con ulteriori oneri aggiuntivi. Si tratta,

infatti, di una possibilità che si inserisce perfettamente nel solco di quanto già avviene nell'ambito dell'attività dell'Agenzia, sia per le concrete modalità operative (aggiornamento continuo di una banca dati di esperti della valutazione) sia per le modalità di gestione dell'accesso da parte degli utenti. L'invarianza finanziaria è assicurata dall'operatività della struttura informatica già esistente, per la quale non occorrono ampliamenti e modifiche. Né incidono, in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, le diverse modalità di caricamento dei dati e degli indicatori utilizzati, in quanto, come già precedentemente sottolineato, trattasi di una piattaforma attualmente operativa.

Gli **articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11** prevedono disposizioni in materia di revisione degli organi dell'ANVUR, in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione degli stessi, al fine di migliorarne l'efficienza operativa, garantendo, al contempo, una maggiore flessibilità gestionale dell'Agenzia stessa. Nel dettaglio, le novelle apportate intervengono prevedendo modifiche relativamente alla composizione, alle funzioni, durata e alle modalità di nomina, rispettivamente, del Presidente, il Consiglio direttivo, il Direttore generale, il Comitato consultivo ed il Collegio dei revisori dei conti. Gli interventi previsti saranno assicurati compatibilmente con le risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione ed entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e con i medesimi strumenti di finanziamento già previsti a legislazione vigente. Pertanto, le previsioni che si propongono risultano neutre dal punto di vista finanziario, non comportando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel dettaglio, **l'articolo 6** reca modificazioni in ordine agli organi dell'Agenzia, disponendo che gli stessi siano rappresentati dal Presidente, il Consiglio direttivo, il Comitato consultivo e il Collegio dei revisori dei conti a cui si aggiunge la neo-costituita figura del Direttore generale, che sovrintende l'attività operativa e gestionale.

L'articolo 7 prevede alcune innovazioni in termini di procedura di nomina della figura del Presidente e di incompatibilità dell'incarico con qualsiasi altro rapporto di lavoro instaurato con le istituzioni valutate. La disciplina prevista per la nomina e le funzioni del Presidente risponde all'obiettivo di assicurare una guida competente e indipendente all'Agenzia, nel rispetto dei principi di buon andamento, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa.

Tali previsioni non comportano modificazioni finanziarie rispetto al previgente regolamento e, dunque, verranno attuate utilizzando le risorse finanziarie previste a legislazione vigente, senza determinare oneri a carico della finanza pubblica. Si precisa, altresì, che le modifiche introdotte all'articolo 7, comma 3, così come le stesse apportate agli articoli 8, comma 7, e 9, comma 2, confermano la neutralità finanziaria delle stesse, prevedendo esplicitamente che il trattamento economico del Presidente, dei componenti del Consiglio Direttivo e di quelli del Collegio dei revisori dei conti è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito delle risorse ordinariamente destinate all'Agenzia.

Per quanto concerne **l'articolo 8**, si è intervenuti modificando l'assetto del Consiglio direttivo, riducendo i suoi componenti (da 7 a 4) e provvedendo alla revisione della procedura di nomina degli stessi, al fine di favorire, da una parte, un'equilibrata rappresentanza di genere e, dall'altra, assicurando la presenza di un componente delle tre diverse aree scientifiche europee (ossia i tre settori ERC: LS-PE-SH) e di un esperto della valutazione delle Istituzioni AFAM. Per quanto concerne i profili di rilevanza finanziaria, la misura si realizza ad invarianza di spesa. Anzi, il contenimento

numerico del Consiglio direttivo (ridotti da 7 a 4 componenti) consente di conseguire significativi risparmi di spesa, senza compromettere la qualità delle attività in seno allo stesso e, a lungo termine, permette di poter avere a disposizione del bilancio risorse liberate che potranno, eventualmente, essere reindirizzate verso altre attività amministrative e gestionali o a favore di politiche retributive e di incentivazione per il personale.

Relativamente al comitato di selezione di cui, rispettivamente, all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 8, comma 1, lettera c), si precisa che, come già previsto a legislazione vigente, ai componenti dello stesso spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale, con onere a carico dell'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero. Pertanto, si conferma l'invarianza finanziaria della disposizione.

L'**articolo 9** apporta modificazioni in relazione al Collegio dei revisori dei conti, prevedendo la nomina, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di tre componenti, iscritti al registro dei revisori contabili, di cui uno designato dal Ministro, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dalla Corte dei conti cui sono assegnate le funzioni di Presidente. Come previsto ai sensi del regolamento vigente, il trattamento economico è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia. Pertanto, si conferma che la disposizione non è suscettibile di generare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

In relazione all'**articolo 10**, si prevede la figura del Direttore generale, responsabile dell'organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo-contabili dell'Agenzia. Le procedure di nomina e il conferimento dell'incarico non vengono modificate dallo schema in esame, laddove si introduce una disciplina più rigorosa in materia di incompatibilità della stessa figura, stabilendo la risoluzione immediata del contratto in caso di esercizio di attività professionale presso soggetti valutati dall'Agenzia. Essendo, pertanto, immutati i compiti e le funzioni del Direttore, a conferma della sostenibilità economico-finanziaria dell'articolo in esame, si conferma che non si rilevano impatti sui saldi di finanza pubblica.

Alla stessa stregua, **all'articolo 11**, si propone una **contestuale diminuzione dei membri del Comitato consultivo** (da 17 a **9**), che restano in carica 4 anni e che possono essere rinnovati una volta sola. Come previsto dalla stessa disposizione, ai componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato di livello dirigenziale. Pertanto, come precedentemente illustrato, anche in questo caso si assiste ad un risparmio di spesa per il bilancio dell'Agenzia, con la possibilità, quindi, di spostare tali risorse verso interventi ritenuti più rilevanti, fatta salva l'invarianza dell'effetto complessivo sui saldi di bilancio.

Ad ogni buon conto, a conforto della neutralità finanziaria dei predetti interventi normativi proposti si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa con i dati e i costi, allo stato, a carico del bilancio dell'ANVUR, in relazione alle uscite per gli organi dell'Ente.

CAPITOLO	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	TOTALE (EURO)
101010.0	COMPENSO AL PRESIDENTE	210.000,00
101011.0	COMPENSO AI CONSIGLIERI	714.000,00
101012.0	RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	20.000,00
101013.0	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	17.000,00
101014.0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO	101.000,00
101014.1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	2.800,00
		1.064.800,00

Fonte: RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITA 2024 - ANVUR

L'articolo 12, recante disposizioni in materia di organizzazione e risorse, mira a migliorare l'efficacia operativa dell'Agenzia, nonché ad allineare la stessa con gli assetti organizzativi delle altre Agenzie europee.

Viene, pertanto, ridefinita la struttura direzionale dell'Agenzia, ora articolata in tre aree, con l'organizzazione interna, determinata mediante regolamenti approvati dal Consiglio direttivo, su proposta del Direttore generale. Trattandosi di una modifica di natura organizzativa interna, la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia, l'impianto organizzativo rimane immutato rispetto al previgente regolamento. Inoltre, nell'ottica di consentire all'Ente una più ampia autonomia organizzativa e finanziaria, ampliando la capacità dell'Agenzia di reperire ulteriori proventi finanziari esterni, si prevede che le risorse per il funzionamento dell'Agenzia possano derivare, oltre che dai finanziamenti statali, anche dalle risorse proprie (ricavate dalla partecipazione a progetti europei e dalle attività eventualmente svolte nei confronti di soggetti che volontariamente lo richiedano o di istituzioni pubbliche o private di altri Paesi). Si dispone, altresì, che il Ministro dell'università e della ricerca, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, possa riservare annualmente ulteriori risorse, in relazione a motivate esigenze dell'Agenzia per lo svolgimento delle proprie attività.

In ordine all'attuazione di tale previsione, si asserisce la neutralità della stessa dal punto di vista finanziario, in quanto gli interventi previsti saranno assicurati compatibilmente con le risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione ed entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e con i medesimi strumenti di finanziamento già previsti a legislazione vigente.

Si precisa, infine, che, relativamente all'anno corrente (2025), il trasferimento statale all'ANVUR ammonta a complessivi euro 8.088.366,00, a valere sul capitolo di spesa 1688, afferente alla Missione 23 "Istruzione universitaria e formazione post-universitaria", Programma 3 "Sistema universitario e

formazione post-universitaria" del Ministero dell'università e della ricerca, come riportato nella tabella sottostante.

SEZIONE ENTRATE	IMPORTO A REGIME
Trasferimenti da parte dello Stato	**8.088.366,00 €**
Trasferimenti da istituzioni internazionali	
Entrate diverse	
Totali	**8.088.366,00 €**
SEZIONE USCITE	**IMPORTO A REGIME**
Organi dell'Ente (compresi oneri a carico ente)	**1.559.465,00 €**
Consiglio Direttivo (7 componenti)	1.530.000,00 €
Collegio revisori dei conti (3 componenti)	21.165,00 €
OIV monocratico	8.300,00 €
Costo del personale (compresi oneri a carico ente)	**3.854.000,00 €**
Direttore	280.000,00 €
3 Dirigenti	455.000,00 €
56 Unità di personale non dirigenziale	2.849.000,00 €
Fondo accessorio personale non dirigente	270.000,00 €
Esperti di elevata professionalità	**700.000,00 €**
Acquisizione di beni e servizi	**1.400.000,00 €**
Acquisizione di beni di uso durevole	**400.000,00 €**
Totali	**7.913.465,00 €**
ENTRATE – USCITE	**174.901,00 €**

In ultimo, in coerenza con la procedura di rimodulazione della dotazione organica delle amministrazioni pubbliche, prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si modifica la previsione del vigente regolamento, facendo espresso rinvio alla citata disposizione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'articolo 13 abroga l'articolo 14, comma 4, del d.P.R. n. 76 del 2010, che prevede la possibilità per l'Agenzia, nella fase di avvio delle proprie attività istituzionali, di ricorrere, in via transitoria, a strumenti di flessibilità occupazionale al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni assegnate.

L'articolo 14 dispone la sostituzione dell'Allegato A, aggiornato alla dotazione organica attuale, come da ultimo modificata ai sensi dell'articolo 1, comma 833, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. A conforto della neutralità finanziaria della disposizione, si rappresenta che, sotto il profilo organizzativo, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo intervenuti

nel corso degli ultimi anni, in tal senso, provvedimenti normativi di rango primario che hanno provveduto ad incrementare la dotazione organica dell'Agenzia.

In relazione a quanto sopra, si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa recante le variazioni che hanno interessato la dotazione organica della stessa sino ad oggi.

DOTAZIONE ORGANICA ANVUR	**DPR 76/2010 versione originaria (Allegato A)**	**Incremento dotazione art. 1, comma 306, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge bilancio 2017)**	**Incremento dotazione art. 2, decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12**	**Incremento dotazione art. 1, comma 2, decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74**	**Decremento dotazione PIAO 2025_2027, in attuazione dell'art. 1, comma 823, legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025)**	**Dotazione organica complessiva**
DIRIGENTI	3					**3**
AREA TERZA-FUNZIONARI	12	15	9	15		**51****
AREA SECONDA-ASSISTENTI	3	2	1		-1	**5**
TOT. COMPLESSIVO	**18**	**17**	**10**	**15**	**-1**	**59**

**** di cui 1 unità in part time al 65%**

L'articolo 15 reca la clausola di neutralità finanziaria. Si precisa che le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti previsti dal regolamento con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE «MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° FEBBRAIO 2010, N. 76, CONCERNENTE LA STRUTTURA ED IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA (ANVUR), ADOTTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 140, DEL DECRETO-LEGGE 3 OTTOBRE 2006, N. 262, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2006, N. 286»

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTI gli articoli 33, sesto comma, e 117, commi secondo, lettera *g)*, e sesto della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 2;

VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» e, in particolare, l'articolo 2, commi 138, 139 e 140;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante «Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 11 settembre 2025;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del …;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del… ;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'università e della ricerca;

EMANA

il seguente regolamento:

ART. 1

(*Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76*)

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministero dell'università e della ricerca;»;

2) dopo la lettera *d)* è aggiunta, in fine, la seguente:

«*d-bis)* per istituzioni AFAM, tutte le Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, ivi inclusi gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), vigilate dal Ministero.»;

b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi dell'articolo 51-*ter* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero cura i rapporti con l'Agenzia.»;

c) al comma 4, le parole: «Le attività dell'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le attività dell'Agenzia» e le parole: «tra il Ministro e gli altri Ministri vigilanti, in tutto o in parte,» sono sostituite dalle seguenti: «con altri Ministeri o enti pubblici e privati,»;

d) dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

«*4-bis*. L'Agenzia svolge le proprie attività anche a livello internazionale ed europeo, sulla base del riconoscimento da parte degli organismi sovranazionali operanti nel campo della valutazione dei sistemi della formazione superiore e della ricerca e dell'iscrizione nei relativi registri.».

ART. 2

(*Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76*)

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «principi di autonomia,» è inserita la seguente: «indipendenza,» e, dopo la parola: «trasparenza» sono inserite le seguenti: «, efficienza, efficacia, semplificazione»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* L'Agenzia sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca; opera sulla base di un programma

almeno annuale predisposto sulla base delle linee di indirizzo del Ministro, che successivamente lo approva; cura, ai sensi dell'articolo 3, la valutazione esterna della qualità delle attività delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici; indirizza le attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca.»;

c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'attività di valutazione dell'Agenzia può essere svolta anche nei confronti di soggetti di altri Paesi, con oneri a carico degli stessi.»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Ai fini della valutazione dell'attività scientifica e didattica di università, istituzioni AFAM ed enti di ricerca, l'Agenzia adotta propri regolamenti, sentito il Ministro.»;

e) al comma 5, primo periodo, le parole: «anche sulla base di designazioni delle organizzazioni europee di settore» sono soppresse.

ART. 3

(*Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76*)

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* valuta la qualità complessiva delle attività didattiche, di ricerca e, se richiesta dal Ministero, di valorizzazione della conoscenza, delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca;»;

2) alla lettera *b)*, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «definisce criteri e metodologie per la valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili, delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca, con riferimento ai corsi di studio, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico degli stessi da parte del Ministro. In particolare, in raccordo con i sistemi di assicurazione della qualità interni ai singoli soggetti valutati, l'Agenzia si occupa delle attività di accreditamento periodico dell'offerta formativa, ispirandosi a principi di autonomia responsabile e proporzionalità nelle procedure di verifica esterna. L'accreditamento iniziale dei corsi è limitato alla sola verifica dei requisiti di docenza e di strutture.»;

3) alla lettera *c)*, dopo le parole: «funzioni di indirizzo» sono inserite le seguenti: «e coordinamento» e le parole: «nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «nuclei di valutazione degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca»;

4) alla lettera *d)*, le parole: «interna» e «soprattutto» sono soppresse;

5) alla lettera *e)*, alle parole: «elabora e propone» sono anteposte le seguenti: «su richiesta del Ministro, attenendosi a principi di efficacia e di semplificazione delle procedure,»;

6) le lettere *f)* e *g)* sono abrogate;

7) la lettera *h)* è sostituita dalla seguente:

«*h)* valuta, su richiesta del Ministro, l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività didattiche, di ricerca e di innovazione;»;

8) la lettera *i-bis)* è sostituita dalla seguente:

«*i-bis)* svolge la valutazione della qualità della ricerca delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca, sulla base di uno o più decreti del Ministro diretti a individuare le linee guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie;»;

9) dopo la lettera *i-bis)* sono aggiunte, in fine, le seguenti:

«*i-ter)* definisce, in accordo con il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, i criteri per la creazione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

i-quater) definisce i requisiti per la nomina degli esperti, tra i quali le università, le istituzioni AFAM e gli enti di ricerca scelgono il Presidente del nucleo di valutazione, fermo restando che ogni esperto non può essere nominato in più di tre nuclei a livello nazionale.»;

b) al comma 2:

1) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* la qualità dei prodotti della ricerca, utilizzando criteri omogenei rispetto a quelli previsti per l'ammissione ai concorsi universitari, valutati, ove possibile, tramite procedimenti di valutazione tra pari;»;

2) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* le competenze trasversali e disciplinari acquisite dagli studenti e dalle studentesse e gli sbocchi occupazionali dei laureati.»;

3) le lettere *d)*, *e)* ed *f)* sono abrogate;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia utilizza i criteri, i metodi e gli indicatori più appropriati per ogni tipologia di valutazione, anche in riferimento a diversi ambiti disciplinari, nonché delle esperienze sviluppate e condivise a livello nazionale e internazionale, in applicazione dei principi di trasparenza e semplificazione.».

ART. 4

(*Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76*)

1. All’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. I risultati dell'attività di valutazione dell'Agenzia costituiscono criterio per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca. Il Ministero valuta l’allocazione di ulteriori specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi.»;

b) al comma 3, le parole: «un Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «un Rapporto sul sistema della formazione superiore e della ricerca».

ART. 5

(*Modifiche all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76*)

1. All’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola: «università» sono inserite le seguenti: «, le istituzioni AFAM»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. L’Agenzia assicura la trasparenza delle valutazioni, dei dati e degli indicatori utilizzati attraverso la predisposizione di piattaforme e banche dati aperte alla consultazione, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

«*3-bis*. L'Agenzia collabora con le strutture operative e con gli organi di consulenza del Ministero allo sviluppo e all'integrazione dei sistemi informativo-statistici per la valutazione delle attività delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca.».

ART. 6

(*Modifiche all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76*)

1. All’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «il Consiglio direttivo» sono inserite le seguenti: «, il Direttore generale, il Comitato consultivo»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2*. Il Presidente resta in carica cinque anni e non è rinnovabile. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola

volta. I componenti del Collegio dei revisori dei conti restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.»;

c) al comma 3, la parola: «Direttore» è sostituita dalle seguenti: «Direttore generale»;

d) il comma 4 è abrogato.

ART. 7

(*Sostituzione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76*)

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. – *(Il Presidente)* - *1*. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, nell'ambito di una terna di nomi, scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari. Ai fini della nomina, la terna dei nomi è predisposta da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne assicura il coordinamento e l'unitarietà delle strategie e delle attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo.

3. Il trattamento economico del Presidente è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.

4. Il Presidente nomina, tra i componenti del Consiglio direttivo, un vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

5. L'incarico di Presidente è a tempo pieno ed è incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate.».

ART. 8

(*Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76*)

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «da sette componenti,» sono sostituite dalle seguenti: «dal Presidente di cui all'articolo 7 e da quattro componenti»;

b) al comma 2, secondo periodo, la parola: «Direttore» è sostituita dalle seguenti: «Direttore generale» e le parole: «, e provvede in ordine al conferimento degli incarichi ai soggetti di cui all'articolo 12, commi 4, lettera *d)*, e 6, e all'articolo 14, comma 4» sono soppresse;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, all'interno di quattro terne di nomi predisposte da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro, favorendo una equilibrata rappresentanza di genere e in modo da assicurare la presenza di un componente per l'insieme delle aree disciplinari individuate dal Consiglio universitario nazionale (CUN) tecnico-scientifiche (01, 02, 03, 04, 08, 09), un componente per l'insieme delle aree CUN delle scienze della vita e della salute (05, 06, 07), un componente per l'insieme delle aree CUN economico-giuridiche-umanistiche (10, 11, 12, 13, 14) ed un componente per le istituzioni AFAM. Il comitato di selezione di cui al primo periodo è composto da cinque personalità italiane o straniere di alta qualificazione, con esperienza pluriennale nell'ambito delle attività di valutazione dell'Agenzia. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi *curricula*, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, da accademie, da società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni e da organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. Ai componenti del comitato di selezione spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale, con onere a carico dell'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero.»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4*. Se il Presidente o un componente del Consiglio direttivo cessano dalla carica, anche prima della scadenza del proprio mandato, le rispettive cariche sono rinnovate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 8, comma 3.»;

e) al comma 5, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

f) al comma 6:

1) al primo periodo, dopo le parole: «dipendenti di università italiane,» sono inserite le seguenti: «di istituzioni AFAM,»;
2) al secondo periodo, le parole: «, fermo quanto previsto dal penultimo periodo del comma 5,» sono soppresse;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«*7*. Il trattamento economico dei componenti del Consiglio direttivo è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.».

ART. 9

(*Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76*)

1. All’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al secondo periodo le parole: «revisori contabili» sono sostituite dalle seguenti: «revisori legali»;

2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Uno dei componenti del Collegio è designato dal Ministro, uno dal Ministro dell’economia e delle finanze e uno dalla Corte dei conti, al quale sono assegnate le funzioni di Presidente.»;

3) il quarto periodo è soppresso;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2*. Il trattamento economico dei componenti del Collegio dei revisori dei conti è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché ai sensi dell’articolo 1, comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.».

ART. 10

(*Modifiche all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76*)

1. All’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 2, 3 e 4, la parola: «Direttore», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «Direttore generale»;

b) al comma 3, quarto periodo, le parole: «dal regolamento di cui all’articolo 12, comma 4, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’articolo 12»;

***c*) al comma 4, le parole: «di dirigente di livello generale,» sono soppresse;**

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5*. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è incompatibile, a pena di risoluzione immediata del contratto, con qualsiasi altra attività professionale conferita dai soggetti valutati dall’Agenzia nell’ambito delle attività di competenza della stessa. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

e) alla rubrica, la parola: «Direttore» è sostituita dalle seguenti: «Direttore generale».

ART. 11

(*Modifiche all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76*)

1. All’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2*. Il Comitato consultivo è formato da nove membri:

a) tre componenti designati dal Consiglio universitario nazionale, in rappresentanza delle tre macro-aree CUN di cui all’articolo 8, comma 3;

b) un componente designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane;

c) un componente designato dal Consiglio nazionale degli studenti universitari;

d) un componente designato dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca;

e) un componente designato dal Comitato nazionale della valutazione della ricerca;

f) un componente designato dal Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;

g) un rappresentante delle parti sociali, designato dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.»

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 4, è sostituito dal seguente:

«*4*. Il Comitato consultivo resta in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta**.** Elegge tra i propri componenti un Presidente e si riunisce almeno due volte l'anno. Nelle deliberazioni del Comitato, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Ai componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.»

d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«*4-bis*. Il Presidente del Comitato consultivo partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio direttivo.».

ART. 12

(*Modifiche all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76*)

1. All’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia è organizzata in una struttura direzionale generale, articolata in tre aree. L’organizzazione dell'Agenzia è definita con regolamenti approvati dal Consiglio direttivo su proposta del Direttore generale.»;

b) al comma 2, la parola: «Direttore» è sostituita dalle seguenti: «Direttore generale»;

c) **al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta dotazione organica può essere modificata secondo la procedura di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.»;**

d) al comma 4:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Con riferimento all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia, i regolamenti di cui al comma 1 disciplinano:»;

2) la lettera b) è soppressa;

3) alla lettera c) la parola "pianta" è sostituita da "dotazione";

4) alla lettera d), la parola «Direttore» è sostituita dalle seguenti: «Direttore generale»;

e) il comma 6 è abrogato;

f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«*7.* L'Agenzia provvede, con regolamento adottato ai sensi del comma 1, alla gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 7-*bis*.»;

g) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. Le risorse per il funzionamento dell'Agenzia derivano dai finanziamenti statali e dalle risorse proprie derivanti dalla partecipazione a progetti europei e dalle attività eventualmente svolte nei confronti di soggetti che volontariamente lo richiedano o istituzioni pubbliche o private di altri Paesi. Il Ministro, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, può riservare annualmente ulteriori risorse, in relazione a motivate esigenze dell'Agenzia per lo svolgimento delle attività istituzionali.».

ART. 13

(*Modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76*)

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, il comma 4 è abrogato.

ART. 14

(Modifica all'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76)

1. L'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, è sostituito dall'Allegato A del presente regolamento.

ART. 15

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A

(previsto dall'articolo 12, comma 3)

Personale dirigenziale:	
Dirigenti di seconda fascia	**3**
Totale dirigenti	**3**
Personale non dirigenziale:	
Area Funzionari	**51****
Area Assistenti	**5**
Area Operatori	**0**
Totale Aree	**56**
TOTALE COMPLESSIVO	**59**

**** di cui 1 unità in part time al 65%**

Ministero dell'università e della ricerca

Ufficio legislativo

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi

dagl.preconsiglio@pec.governo.it

e, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto

SEDE

Oggetto: richiesta di esenzione relazione A.I.R. – Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Modifiche al decreto del presidente della repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286».

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d. P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'obbligo della relazione A.I.R. con riferimento allo schema di decreto in oggetto, in relazione al ridotto impatto dell'intervento in presenza delle seguenti, concomitanti, condizioni:

a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;
b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
c) risorse pubbliche impiegate di importo ridotto;
d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

A tal fine, si rappresenta quanto segue:

a) Costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari.

L'intervento normativo si limita a ridefinire la *governance*, le funzioni e l'organizzazione dell'ANVUR, senza introdurre nuovi oneri significativi per gli operatori del sistema universitario, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca. Le modifiche incidono sugli assetti interni di funzionamento dell'Agenzia (organi, procedure di nomina, trasparenza dei dati, coordinamento istituzionale), non comportando obblighi aggiuntivi a carico delle istituzioni valutate.

b) Numero esiguo dei destinatari dell'intervento.

Le disposizioni si rivolgono principalmente all'ANVUR, quale ente pubblico autonomo dotato di personalità giuridica, e ai limitati soggetti coinvolti nella *governance* e nella composizione dei suoi organi. L'impatto operativo sulle università, sulle istituzioni AFAM e sugli enti di ricerca si limita a forme di semplificazione delle procedure già in essere, senza estensione della platea dei destinatari.

c) Risorse pubbliche impiegate di importo ridotto.

Le attività dell'Agenzia continueranno ad essere svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

d) Impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

Le disposizioni in esame riguardano la disciplina organizzativa di un ente pubblico nazionale di valutazione e, pertanto, non producono alcun impatto sugli assetti concorrenziali del mercato.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Cons. Paola Anna Gemma Di Cesare

VISTO: 12 SET. 2025

Il Capo del Dipartimento per gli affari

giuridici e legislativi della Presidente del

Consiglio dei Ministri

ANALISI TECNICO NORMATIVA (ATN)

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «*Modifiche al decreto del presidente della repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286*».

Amministrazione proponente: Ministero dell'università e della ricerca.

Referente ATN: Ufficio Legislativo del Ministero dell'università e della ricerca.

***

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento regolamentare proposto si inserisce in un contesto politico e istituzionale caratterizzato da una forte attenzione al miglioramento della qualità del sistema universitario e della ricerca, con particolare riferimento alla valutazione indipendente delle istituzioni e alla trasparenza dei risultati. L'ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca – è da oltre un decennio il perno del sistema di accreditamento e valutazione della qualità della didattica, della ricerca e delle politiche di reclutamento del personale docente. Tuttavia, l'esperienza maturata ha evidenziato alcune criticità strutturali e funzionali**:**

- la necessità di rafforzare l**'**indipendenza dell'Agenzia**,** per evitare sovrapposizioni tra la funzione tecnica di valutazione e le scelte di natura politica proprie del Ministero vigilante;
- l'esigenza di aggiornare le competenze dell'ANVUR, includendo in modo organico le istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), ormai parte integrante del sistema nazionale dell'istruzione superiore;
- la richiesta crescente di trasparenza e accesso ai dati da parte del pubblico e delle comunità scientifiche, da realizzare attraverso piattaforme digitali aperte e interoperabili;
- la necessità di una *governance* più snella ed efficiente**,** in grado di accelerare i processi decisionali e ridurre i rischi di conflitti di interesse o di stallo decisionale.

Queste esigenze trovano piena corrispondenza nelle priorità del programma di governo**,** che individua tra i propri obiettivi strategici:

- il rafforzamento del capitale umano e della ricerca scientifica, attraverso la promozione di un sistema di istruzione superiore competitivo e allineato agli standard internazionali;
- l'efficientamento e la semplificazione amministrativa**,** con particolare attenzione alla riduzione della burocrazia e alla digitalizzazione dei processi;
- la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e la responsabilizzazione degli attori istituzionali;
- l'internazionalizzazione del sistema universitario e della ricerca**,** anche attraverso la valorizzazione della valutazione indipendente e l'adesione agli standard europei (ENQA) e internazionali in materia di qualità.

In questo quadro, il regolamento proposto è pienamente coerente con le linee di indirizzo governative, poiché:

1. rafforza l'autonomia tecnica dell'ANVUR**,** introducendo meccanismi di nomina trasparenti e criteri più stringenti per la selezione dei componenti degli organi direttivi, in linea con l'obiettivo di evitare ogni forma di ingerenza politica nella funzione valutativa;

2. estende la valutazione alle istituzioni AFAM**,** ponendo le basi per una visione unitaria dell'istruzione superiore, coerente con la strategia del governo di superare la frammentazione tra università, enti di ricerca e istituzioni artistiche e musicali;
3. migliora la trasparenza e l'accesso ai dati**,** grazie all'obbligo di pubblicare i risultati delle valutazioni su piattaforme informatiche aperte e facilmente consultabili: un obiettivo espressamente richiamato nei programmi di semplificazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione;
4. rende più efficiente la *governance* dell'Agenzia**,** riducendo il numero dei componenti del Consiglio direttivo, istituendo un Comitato consultivo di supporto tecnico-scientifico: scelte coerenti con l'indirizzo politico volto a razionalizzare e snellire le strutture pubbliche.

Si evidenziano, qui di seguito, i principali elementi di novità introdotti dalla riforma, che risultano perfettamente in linea con gli obiettivi strategici del Governo:

1. premialità e responsabilizzazione del sistema universitario, AFAM e degli enti pubblici di ricerca**,** attraverso la previsione di un sistema di allocazione delle risorse pubbliche fondato sulla valutazione dei risultati, **in coerenza con l'obiettivo governativo di rafforzare la qualità della spesa e di incentivare le eccellenze;**
2. trasparenza e accessibilità dei processi valutativi**,** con l'istituzione di banche dati aperte alla consultazione pubblica, **in linea con la strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche perseguita dal Governo**;
3. razionalizzazione e semplificazione della *governance* dell'ANVUR, mediante la riduzione del numero dei componenti del Consiglio direttivo (da sette a quattro) e la riorganizzazione del Comitato consultivo (da diciotto a otto membri), al fine di assicurare efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, **coerentemente con l'indirizzo politico di snellimento delle strutture pubbliche**;
4. professionalizzazione delle competenze**,** attraverso l'introduzione di un regime di incompatibilità per gli incarichi di Presidente e di Direttore generale, **in linea con il principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 Cost. e con le priorità governative di rafforzamento della qualità della dirigenza pubblica;**
5. internazionalizzazione delle attività dell'Agenzia**,** favorita dal recente accreditamento dell'ANVUR nell'ambito della rete europea ENQA, **a supporto della strategia governativa di rafforzare il posizionamento internazionale del sistema universitario e della ricerca**.

Infine, la riforma contribuisce alla realizzazione di un altro pilastro del programma di governo: l'allineamento del sistema italiano agli standard internazionali. La possibilità per l'ANVUR di svolgere attività valutative su richiesta di soggetti esteri e di operare in raccordo con le reti sovranazionali di accreditamento costituisce un passo importante per garantire una piena comparabilità internazionale dei titoli e delle valutazioni.

In sintesi, l'intervento non solo risponde a specifiche criticità operative, ma si pone come strumento funzionale alla realizzazione di una visione di sistema, fondata sulla qualità, la trasparenza e la competitività internazionale dell'istruzione superiore e della ricerca italiane, elementi che il programma di governo riconosce come condizioni essenziali per lo sviluppo economico, sociale e culturale del Paese.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'ANVUR è stata istituita dall'articolo 2, commi 138-140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Con tale disposizione il legislatore ha inteso creare un soggetto unitario, dotato di personalità giuridica propria e autonomia organizzativa, amministrativa e contabile**,** incaricato di garantire la valutazione complessiva del sistema universitario e della ricerca in Italia.

Tale scelta normativa aveva un obiettivo chiaro: superare la frammentazione preesistente, in cui la funzione valutativa era affidata a diversi organismi (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario - CNVSU e Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca - CIVR), per riunire le competenze in un'unica Agenzia dotata di terzietà e indipendenza tecnica**.**

Il quadro normativo di riferimento è stato successivamente arricchito e precisato da:

- decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76**,** che ha disciplinato in dettaglio la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, definendone gli organi, le competenze e le modalità di valutazione;
- legge 30 dicembre 2010, n. 240 che ha riorganizzato il sistema universitario, introducendo meccanismi premiali e nuovi criteri di distribuzione delle risorse basati sulla qualità, con conseguente aumento del rilievo della funzione valutativa dell'ANVUR;
- decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19**,** che ha previsto l'introduzione di un sistema di accreditamento periodico delle università e di valorizzazione dei risultati della ricerca;
- normativa di settore relativa all'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM)**,** come il DPR 8 luglio 2005, n. 212 e, più recentemente, il DPR 24 aprile 2024, n. 82, che hanno rafforzato il ruolo delle istituzioni AFAM all'interno del sistema di alta formazione e ricerca, rendendo necessaria un'estensione della funzione valutativa dell'ANVUR anche a tali ambiti.

Nonostante l'evoluzione del quadro normativo, alcune criticità sono rimaste irrisolte**:** la *governance* dell'ANVUR risultava poco flessibile e, talvolta, esposta a conflitti di ruolo; la normativa vigente non prevedeva un riconoscimento esplicito della possibilità per l'Agenzia di operare in ambito internazionale; le funzioni di trasparenza dei dati erano previste in maniera generica, senza obblighi specifici di interoperabilità delle banche dati.
Lo schema di regolamento oggi in esame utilizza la tecnica della novella al d.P.R. n. 76/2010. Tale scelta è coerente con le "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi" (circolare congiunta 20 aprile 2001 dei Presidenti delle Camere e del Consiglio dei ministri) e con la giurisprudenza consultiva del Consiglio di Stato, che raccomanda tale tecnica quando si interviene in maniera organica su un testo già esistente, in modo da mantenerne la leggibilità e l'unicità sistematica.
In sintesi, il quadro normativo nazionale già prevede l'ANVUR come organismo centrale del sistema di valutazione della qualità dell'università e della ricerca. Tuttavia, l'evoluzione del sistema e la crescente rilevanza dell'alta formazione artistica e musicale, della trasparenza amministrativa e dell'internazionalizzazione hanno reso necessaria una revisione organica del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia**,** per renderlo pienamente coerente con le attuali esigenze del Paese e con gli standard europei.

Lo schema di decreto interviene mediante **novella legislativa** sul d.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76, modificandone in modo organico articoli e commi. In particolare:

- **Art. 1** – modifiche ai commi 2, 3 e 4 e introduzione del nuovo comma 4-bis (aggiornamento delle definizioni, inserimento delle istituzioni AFAM, rapporti con il Ministero ai sensi del d.lgs. n. 300/1999, possibilità di attività a livello internazionale).
- **Art. 2** – modifiche ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 (inserimento nuovi principi; estensione della valutazione a università, AFAM ed enti di ricerca; possibilità di attività valutativa verso soggetti esteri; adozione di regolamenti propri; soppressione di previsioni non più attuali).
- **Art. 3** – modifiche ai commi 1, 2 e 3 (ridefinizione delle funzioni dell'Agenzia, estese anche alle istituzioni AFAM; precisazione delle modalità di accreditamento; abrogazione delle lettere f), g), d), e) ed f); inserimento di nuove funzioni tra cui l'Anagrafe nazionale delle ricerche e i requisiti per la nomina degli esperti dei nuclei di valutazione).

- **Art. 4** – modifiche ai commi 1 e 3 (criteri di allocazione dei finanziamenti e modifica della denominazione del rapporto annuale).
- **Art. 5** – modifiche ai commi 2 e 3 e introduzione del nuovo comma 3-bis (estensione della trasparenza alle istituzioni AFAM, obbligo di banche dati aperte e interoperabili, collaborazione con i sistemi informativi ministeriali).
- **Art. 6** – modifiche ai commi 1, 2 e 3, e abrogazione del comma 4 (introduzione della figura del Direttore generale e del Comitato consultivo, disciplina della durata degli incarichi).
- **Art. 7** – sostituzione integrale dell'articolo (nuova disciplina della nomina, funzioni e incompatibilità del Presidente).
- **Art. 8** – modifiche ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (riduzione del numero dei componenti del Consiglio direttivo, nuove modalità di selezione tramite comitato, riequilibrio disciplinare e di genere, partecipazione delle AFAM).
- **Art. 9** – modifiche al comma 1 (ridefinizione delle designazioni del Collegio dei revisori).
- **Art. 10** – modifiche ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 e alla rubrica (rafforzamento delle incompatibilità del Direttore generale e aggiornamento delle procedure organizzative).
- **Art. 11** – modifiche ai commi 2 e 4, abrogazione del comma 3 e introduzione del nuovo comma 4-bis (nuova composizione e funzionamento del Comitato consultivo).
- **Art. 12** – modifiche ai commi 1, 2, 4, 6 e 7, introduzione dei nuovi commi 7 e 7-bis (riorganizzazione della struttura interna, disciplina delle entrate derivanti da attività in conto terzi, gestione delle spese e risorse).
- **Art. 13** – abrogazione del comma 4 dell'art. 14 del d.P.R. n. 76/2010.
- **Art. 14** – inserimento della clausola di invarianza finanziaria.

L'intervento non introduce abrogazioni implicite ma sostituzioni puntuali e aggiornamenti coerenti con la normativa vigente, assicurando maggiore chiarezza e razionalità sistematica.

3) Incidenza delle norme sulle leggi e regolamenti vigenti.

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica non introduce una disciplina *ex novo*, ma interviene in modo mirato e coordinato su disposizioni già vigenti, in particolare sul d.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76. La scelta di modificare le disposizioni esistenti mediante novella consente di garantire la continuità normativa, evitando duplicazioni o sovrapposizioni di testi.
Le modifiche più significative riguardano:

1. definizioni (articolo 1 del DPR 76/2010) – vengono aggiornati i riferimenti al "Ministro" e al "Ministero", per evitare ambiguità interpretative, e viene introdotta la definizione di "istituzioni AFAM", comprendente anche gli ISIA, con la conseguente estensione dell'ambito di attività dell'ANVUR;
2. principi generali (articolo 2) – accanto ai principi già vigenti di autonomia e trasparenza, vengono inseriti quelli di indipendenza, efficienza, efficacia e semplificazione**,** in coerenza con l'indirizzo politico volto a rafforzare la qualità delle istituzioni pubbliche e a ridurre i carichi burocratici.
3. funzioni dell'Agenzia (articolo 3) – si precisa che l'ANVUR è competente per:
    - la valutazione della qualità della didattica, della ricerca e, su richiesta del Ministero, delle attività di valorizzazione della conoscenza;
    - l'accreditamento periodico dei corsi di studio, dei dottorati e dei master universitari;
    - la definizione di criteri e metodologie per la valutazione delle politiche di reclutamento del personale docente e per l'individuazione dei requisiti dei Presidenti dei nuclei di valutazione;
    - la possibilità di svolgere attività valutative anche su richiesta di soggetti di altri Paesi, con oneri a carico degli stessi, rafforzando così la dimensione internazionale dell'Agenzia.

4. trasparenza dei dati (articolo 5) – viene imposto l'obbligo di rendere pubblici i risultati delle valutazioni tramite banche dati aperte e di garantire la piena interoperabilità dei sistemi informativi, in linea con i principi di *open government*.
5. *governance* (articoli 6-10) – viene riformata la composizione degli organi, riducendo il numero dei componenti del Consiglio direttivo, introducendo la figura del Direttore generale e di un Comitato consultivo, prevedendo limiti alla durata degli incarichi e rafforzando le procedure di selezione dei membri degli organi di vertice.

Queste modifiche non incidono su leggi primarie ma si coordinano con esse, in particolare con:

- l'articolo 2 del decreto-legge n. 262/2006 (normativa istitutiva dell'ANVUR);
- l'articolo 51-*ter* del decreto legislativo n. 300/1999 (attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca);
- la legge n. 240/2010 (riforma del sistema universitario);
- il d.P.R. n. 212/2005 e il d.P.R. n. 82/2024 (ordinamenti didattici AFAM).

Inoltre, lo schema di regolamento non determina abrogazioni implicite**,** ma sostituzioni puntuali e coerenti con la normativa vigente. Si tratta di un intervento che, lungi dall'aumentare la complessità normativa, semplifica e razionalizza l'impianto regolatorio dell'ANVUR, fornendo maggiore chiarezza sulle funzioni e riducendo il rischio di conflitti interpretativi.

Lo schema di regolamento adotta in via generale la tecnica della novella legislativa per modificare il d.P.R. n. 76/2010. Le novelle hanno inciso in maniera organica sugli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 del d.P.R. n. 76/2010, secondo quanto analiticamente riportato nella parte I, n. 3 della presente analisi tecnico-normativa, alla quale si rinvia integralmente. Tale tecnica assicura la leggibilità unitaria del testo e ne garantisce la coerenza sistematica.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento è conforme ai principi costituzionali, in particolare:

- articolo 33 Cost. (libertà di insegnamento e di ricerca);
- articolo 97 Cost. (buon andamento e imparzialità della PA);
- articolo 117, comma 2, lett. g), Cost. (competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa).

Non emergono profili di incompatibilità costituzionale.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

La materia rientra nella competenza esclusiva dello Stato (art. 117, co. 2, lett. g), Cost.) e non incide sulle competenze legislative e amministrative di Regioni ed enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento è giustificato dall'esigenza di assicurare un sistema nazionale unitario di valutazione, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento utilizza la tecnica della novella, che consente di mantenere un unico testo coordinato, semplificando il quadro normativo e riducendo rischi di sovrapposizione. Si ottiene così una disciplina più chiara e immediatamente applicabile.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Allo stato non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge aventi ad oggetto la stessa materia o discipline strettamente analoghe.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sulla disciplina dell'ANVUR. La giurisprudenza amministrativa ha confermato la natura di ente tecnico, terzo e imparziale dell'ANVUR, coerente con i principi di buon andamento della pubblica amministrazione.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento è pienamente compatibile con gli standard europei di valutazione ESG adottati da ENQA, nonché le raccomandazioni dell'Unione Europea in materia di istruzione superiore terziaria.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione aperte da parte della Commissione Europea sulla materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è coerente con la convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio e con gli standard UNESCO – OCSE per la valutazione della ricerca e della formazione superiore.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea aventi ad oggetto le materie trattate dal provvedimento.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo attinenti la materia oggetto del presente regolamento.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

In molti Stati membri (Francia, Germania, Spagna) operano Agenzie di valutazione analoghe all'ANVUR. La riforma italiana consoliderà un modello pienamente allineato alle migliori pratiche europee.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il testo non introduce nuove definizioni normative autonome.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel testo sono stati verificati e risultano corretti e aggiornati, in particolare quelli relativi alle classi di laurea e agli ordinamenti universitari.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

È stata adottata la tecnica della novella legislativa, come più ampiamente specificato nella Parte I, sezione n. 3 della presente relazione.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Lo schema di regolamento non determina abrogazioni implicite**,** ma sostituzioni puntuali e coerenti con la normativa vigente. Si tratta di un intervento che, lungi dall'aumentare la complessità normativa, semplifica e razionalizza l'impianto regolatorio dell'ANVUR, fornendo maggiore chiarezza sulle funzioni e riducendo il rischio di conflitti interpretativi.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti disposizioni aventi efficacia retroattiva o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe legislative aperte sulla stessa materia.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il regolamento è concepito per essere un **atto** auto - applicativo, vale a dire capace di produrre effetti immediati senza la necessità di successivi provvedimenti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento sono stati utilizzati dati ministeriali già disponibili, ritenuti congrui e sufficienti.

Numero _____/____ e data __/__/____ Spedizione

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 23 settembre 2025

NUMERO AFFARE 00890/2025

OGGETTO:
Ministero dell'università e della ricerca.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario.

LA SEZIONE

Vista la nota prot. n. 1701 del 18 settembre 2025 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e uditi all'adunanza del 23 settembre 2025 i relatori, consiglieri Davide Miniussi e Sandro Menichelli.

1. Premessa. La richiesta di parere.

Con nota prot. n. 1701 del 18 settembre 2025 il capo dell'ufficio legislativo del Ministero dell'università e della ricerca (MUR) ha tramesso, ai fini della acquisizione del prescritto parere, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "*Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286*".

A corredo della richiesta e con successiva nota prot. n. 1710 del 22 settembre 2025 sono stati trasmessi:

a) la relazione al Ministro, predisposta dall'ufficio legislativo e munita del visto e della richiesta di parere formulata *ex* articolo 36, r.d. 21 aprile 1942, n. 444;

b) il testo dello schema di decreto, munito della 'bollinatura' del Ragioniere generale dello Stato;

c) la relazione tecnica, parimenti 'bollinata' ed accompagnata dalla verifica, con esito positivo, del Ragioniere generale dello Stato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

d) la nota prot. n. 1669 del 18 settembre 2025, recante la richiesta di esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169 a firma del capo dell'ufficio legislativo del Ministero richiedente, vistata dal capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri;

e) l'analisi tecnico-normativa (ATN), priva dell'indicazione dell'autore e della relativa sottoscrizione;

f) la nota prot. n. 1001 del 2 settembre 2025, con la quale il capo dell'ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha rappresentato che "*per quanto di competenza, non ci sono osservazioni ostative al proseguimento del relativo iter*";

g) l'attestazione, a cura del segretario, della avvenuta deliberazione, in esame preliminare, dello schema di decreto da parte del Consiglio dei ministri, nella seduta dell'11 settembre 2025.

2. Osservazioni di ordine formale e procedimentale.

Preliminarmente la Sezione osserva che il decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010, ossia il regolamento che lo schema all'esame della Sezione intende novellare, è un regolamento di delegificazione adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come si desume sia dall'espresso richiamo a tale disposizione effettuato dalla norma primaria (articolo 2, comma 140 del decreto-legge n. 262 del 2006) sia dal contenuto dispositivo di quest'ultima, che al comma 141 stabilisce che "[a] *decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 140*" sono soppressi taluni comitati istituiti e disciplinati da norme di rango primario. Sulla base del contenuto del Preambolo e di quanto riferito in sede di relazione illustrativa emerge peraltro che l'Amministrazione ha inteso ricondurre lo schema regolamentare, avuto riguardo all'*iter* della relativa approvazione, alla previsione dell'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988, verosimilmente sull'assunto che si tratti, per ragioni di simmetria formale rispetto al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 oggetto di modifica ed integrazione, di regolamento c.d. di delegificazione.

La Sezione osserva tuttavia che poiché l'effetto delegificante può prodursi soltanto *una tantum*, ossia in occasione dell'esercizio del potere regolamentare cui la norma primaria che contiene l'autorizzazione alla delegificazione riconduce l'effetto abrogativo, e non può pertanto essere reiterato laddove esaurito (come la Sezione ha già osservato argomentando anche alla luce dell'articolo 17, comma 4-*ter* della legge n. 400 del 1988: cfr. parere n. 581 del 13 giugno 2025), lo schema di regolamento all'esame della Sezione – pur rinvenendo il suo fondamento nella medesima base giuridica cui a suo tempo è stata data attuazione con il decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 e dunque dovendo rispettare il procedimento ivi stabilito – costituisce in realtà nuovo esercizio – nel rispetto delle

scansioni procedimentali autonomamente scolpite nella norma primaria, benché con effetti non delegificanti – del potere regolamentare, così come ammesso dal consolidato orientamento della Sezione (cfr., *ex multis*, da ultimo, il parere n. 539 del 29 maggio 2025).

3. Le ragioni dell'intervento, la base normativa e i contenuti del regolamento.

3.1. Come chiarisce la relazione illustrativa, lo schema normativo in esame è diretto ad introdurre talune modifiche alla struttura ed al funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), prevedendo all'uopo, con il metodo della novellazione, integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010.

3.2. L'articolo 2, comma 140 del decreto-legge n. 262 del 2006, che costituisce la base normativa primaria del prospettato intervento regolamentare, stabilisce in particolare che con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati: (a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, secondo principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato; (b) i requisiti e le modalità di selezione dei componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennità, prevedendo che, ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di collocamento a riposo, la carica di presidente o di componente dell'organo direttivo può essere ricoperta fino al compimento del settantesimo anno di età.

3.3. Nel merito, in base a quanto riferisce la relazione illustrativa, l'intervento è volto a "*rafforzare il ruolo tecnico-istituzionale dell'Agenzia nell'ordinamento*", con l'obiettivo, per un verso, di "riallineare" il "*funzionamento della stessa agli standard europei (ESG)*" e, per altro verso, di "*delineare più compiutamente*

l'indipendenza, la trasparenza e l'efficienza dell'operato dell'ANVUR, valorizzandone la funzione tecnico-valutativa, nel rispetto dell'indirizzo politico dato dal Ministero dell'università e della ricerca", attraverso "*un riequilibrio tra autonomia tecnica, responsabilità pubblica e coordinamento istituzionale, coerente con i principi costituzionali e con le migliori pratiche internazionali*".

La necessità dell'intervento normativo è emersa all'esito dell'attività svolta in seno ad un gruppo di lavoro, appositamente costituito con decreto ministeriale n. 1509 del 20 settembre 2024, che ha rilevato la sussistenza delle seguenti criticità afferenti al settore della ricerca scientifica: (a) crescente subordinazione dei ricercatori più giovani a progettualità definite esternamente, con effetti inibitori sull'autonomia scientifica; (b) proliferazione di obblighi procedurali e adempimenti formali, non proporzionata rispetto ai benefici attesi; (c) eccessiva segmentazione amministrativa delle aree scientifiche, correlata a risalenti modelli concorsuali; (d) disarticolazione delle linee di finanziamento, in assenza di un coordinamento tra enti erogatori e relativi strumenti; (e) prevalenza di una logica valutativa incentrata sul controllo procedurale piuttosto che sull'effettiva qualità scientifica e sull'impatto socio-economico dell'attività di ricerca.

3.4. Per quanto concerne specificamente le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Istituzioni AFAM) – la cui inclusione tra i soggetti interessati dall'esercizio delle funzioni dell'ANVUR determina un'estensione dell'ambito di applicazione del regolamento sotto il profilo soggettivo – la Sezione rileva che il Ministero riferisce in primo luogo che, a seguito delle modifiche operate con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82 all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 ("*Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508*), per le Istituzioni AFAM non statali l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa previo parere, da un lato, del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e

musicale (CNAM), in ordine alla qualificazione dell'istituzione e alla conformità dell'ordinamento didattico alle disposizioni vigenti per le Istituzioni AFAM statali, e, dall'altro, dell'ANVUR, in ordine all'adeguatezza delle strutture, delle risorse finanziarie e del personale rispetto alla tipologia dei corsi da attivare. L'articolo 11, comma 4 prevede inoltre che le Istituzioni AFAM non statali sono soggette a valutazione periodica da parte dell'ANVUR ai fini della verifica della permanenza dei requisiti per gli insegnamenti e le altre attività formative, nonché dei risultati conseguiti, anche al fine dell'eventuale autorizzazione di ulteriori corsi (diploma accademico di secondo livello, master e dottorato di ricerca).

In secondo luogo, e più in generale, l'ampliamento della "*sfera di azione dell'ANVUR*" con riferimento alle Istituzioni AFAM è giustificato alla luce della "*loro specificità all'interno del comparto in coerenza con il processo di riforma delle istituzioni AFAM come sedi primarie di ricerca scientifica e tecnologica nel settore artistico e musicale, con l'obiettivo di allinearne il funzionamento agli standard europei ed internazionali*". Detto ampliamento rinviene pertanto un fondamento di rango primario nella riforma operata dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, che ha sostanzialmente equiparato le Istituzioni AFAM – definite "*sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale*" che "*svolgono correlate attività di produzione*" (articolo 2, comma 4) – agli enti universitari, prevedendo tra l'altro, quale requisito per l'accesso alle stesse, il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado e abilitandole al rilascio di diplomi accademici (di primo e di secondo livello).

3.5. Nel merito, in dettaglio, lo schema di regolamento interviene sull'organizzazione e sul funzionamento dell'ANVUR per quanto concerne i seguenti profili (i riferimenti normativi di seguito indicati si riferiscono al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010, nella versione attualmente vigente o come novellato):

a) amplia la sfera di azione dell'ANVUR per il tramite dell'inclusione nella stessa

delle Istituzioni AFAM, ivi inclusi gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA);

b) precisa che la possibilità, già contemplata, per l'ANVUR di svolgere la propria attività di valutazione, su base volontaria, anche nei confronti degli enti di ricerca non sottoposti alla vigilanza esclusiva del MUR può essere prevista, oltre che sulla base di convenzioni con altri Ministeri, anche sulla base di convenzioni stipulate tra il MUR e "*enti pubblici e privati*" (articolo 1, comma 4);

c) stabilisce che l'ANVUR opera sulla base di un programma almeno annuale predisposto sulla base delle linee di indirizzo del Ministro e da quest'ultimo approvato (articolo 2, comma 2);

d) prevede che l'ANVUR possa adottare propri regolamenti, sentito il Ministro, per la valutazione dell'attività scientifica e didattica (articolo 2, comma 4);

e) apporta talune modifiche alle attività che l'ANVUR è incaricata di svolgere, espungendovi in particolare l'elaborazione (attualmente subordinata ad una richiesta del Ministro), dei parametri di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali (ivi inclusa la determinazione dei livelli essenziali di prestazione e dei costi unitari riferiti a specifiche tipologie di servizi) (articolo 3, comma 1, lettera f)), che in base alla relazione illustrativa verrebbe dunque attratta alla funzione di "*programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale, dell'istruzione universitaria, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica*" attribuita al MUR dall'articolo 51-*ter* del decreto legislativo n. 300 del 1999;

f) elimina il riferimento alla cadenza quinquennale della valutazione della qualità della ricerca (articolo 3, comma 1, lettera i-*bis*)), trattandosi – riferisce condivisibilmente la relazione illustrativa (sia pure evocando parametri normativi – articoli 5, comma 5 e 24, comma 9-*quater* della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – che non paiono pertinenti) – di termine rigido e comunque troppo ampio, dunque inadeguato a tenere conto della rapida evoluzione del sistema della ricerca;

g) rimette al Ministero la valutazione circa l'attribuzione di "*ulteriori specifici*

fondi premiali" a "*strutture*" che hanno conseguito "*risultati particolarmente significativi*" (articolo 4, comma 1);

h) sul piano organizzativo, oltre ad includere negli organi dell'ANVUR (Presidente, Consiglio direttivo e Collegio dei revisori dei conti) il Direttore generale (rispetto al quale vengono ridotte le ipotesi di incompatibilità, limitate ad "*altra attività professionale conferita dai soggetti valutati dall'Agenzia nell'ambito delle attività di competenza della stessa*") e il Comitato consultivo (prevedendo al contempo la riduzione del numero dei componenti dello stesso), figure comunque già contemplate dal regolamento vigente, riduce la durata della carica del Presidente (da sei a cinque anni) (articolo 6, comma 2), al contempo differenziandola da quella, parimenti ridotta (da sei a quattro anni), degli altri componenti del Consiglio direttivo (nel numero ridotti, non considerando il Presidente, da sei a quattro) e dei componenti del Collegio dei revisori dei conti (di cui viene in parte modificata la composizione), il cui mandato (prima non rinnovabile) viene reso rinnovabile per una sola volta (articolo 9);

i) modifica: (i) le modalità di composizione dell'elenco dei nominativi tra i quali il Ministro individua il soggetto da proporre per la nomina (disposta con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti commissioni parlamentari) a componente del Consiglio direttivo; (ii) la composizione del comitato di selezione chiamato a formare il suddetto elenco (articolo 8, comma 3); (iii) le modalità di nomina del Presidente, introducendo altresì talune ipotesi di incompatibilità (articolo 7, comma 1 e 5);

j) rimette l'organizzazione dell'ANVUR a regolamenti approvati dal Consiglio direttivo (peraltro già contemplati dal vigente articolo 12, comma 4) su proposta del Direttore generale (articolo 12, comma 1).

4. *Osservazioni sull'articolato normativo.*

4.1. L'articolo 1, comma 4, nel testo attualmente vigente, contempla la possibilità per gli enti di ricerca non sottoposti alla vigilanza del MUR di accedere su base

volontaria all'attività di valutazione esterna della qualità dell'attività di ricerca. Ciò in forza di apposite convenzioni stipulate tra il MUR e i rispettivi Ministeri che esercitano la vigilanza sugli enti di ricerca in questione, non assoggettati – a differenza di quanto previsto per gli enti pubblici vigilati dal MUR dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 218 del 2016 – alla valutazione esterna obbligatoria. Trattasi di disposizione che trova un referente normativo di rango primario nell'articolo 2, comma 138 del decreto-legge n. 262 del 2006, il quale annovera tra le competenze dell'ANVUR la "*valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici*".

4.1.1. Per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 1 dello schema in esame le convenzioni che abilitano gli enti di ricerca (pubblici e privati) all'accesso volontario alle attività dell'ANVUR sono non soltanto quelle stipulate tra il MUR e il competente Ministero vigilante, ma altresì quelle stipulate tra il MUR e, direttamente, l'ente interessato ("*sulla base di apposite convenzioni stipulate con* […] *enti pubblici e privati*").

Tale modifica è giustificata dalla relazione illustrativa alla luce della necessità di consentire all'ANVUR di svolgere l'attività valutativa di sua competenza "*sulla base di una scelta facoltativa dei Ministeri o degli enti (pubblici o privati) su base convenzionale, per garantire la sostenibilità economica delle relative attività, e che può essere funzionale all'accesso a finanziamenti pubblici o al riconoscimento della qualità della ricerca scientifica degli enti finalizzata a garantire i finanziatori pubblici o privati*".

4.1.2. La Sezione rileva che la prospettata modifica della disposizione presenta taluni profili di equivocità in ordine all'individuazione dei soggetti legittimati alla stipula della convenzione che determina il volontario assoggettamento dell'ente (pubblico o privato) all'attività valutativa dell'ANVUR.

È pacifico che la possibilità di assoggettarsi volontariamente all'attività di valutazione dell'ANVUR sia contemplata – in base al tenore letterale della

disposizione attualmente vigente, destinata sotto questo profilo a rimanere immutata – con riferimento agli "*enti di ricerca non sottoposti alla vigilanza esclusiva*" del MUR. La prospettata modifica del comma 4 in esame individua tuttavia quali soggetti legittimati alla stipula delle relative convenzioni, oltre ai Ministeri (i.e. ai Ministeri diversi dal MUR che esercitano l'attività di vigilanza sugli enti di ricerca in questione), gli stessi "*enti pubblici e privati*", senza ulteriori qualificazioni. Ciò comporta, per un verso, la possibilità di equivocare la disposizione nel senso che (non meglio precisati) "*enti pubblici e privati*" diversi dagli enti di ricerca interessati – ossia gli enti di ricerca che intendono assoggettarsi volontariamente all'attività di valutazione dell'ANVUR – siano reputati legittimati a stipulare la convenzione, risultando preferibile specificare meglio gli enti interessati; per altro verso, non è prevista alcuna forma di coordinamento tra la concorrente legittimazione che risulterebbe riconosciuta tanto al Ministero vigilante quanto allo stesso ente di ricerca vigilato, sicché risultano non disciplinate le ipotesi – gravide di conseguenze sul piano applicativo – in cui l'ente di ricerca vigilato intenda, previa stipulazione della relativa convenzione, assoggettarsi alla valutazione dell'ANVUR e il relativo Ministero vigilante sia di diverso avviso, nonché l'ipotesi inversa.

È pertanto necessario modificare il comma 4 dell'articolo 2, come novellato, al fine di superare tali potenziali criticità. Si evidenzia in ogni caso l'opportunità di valutare l'espunzione del riferimento ai Ministeri tra i soggetti legittimati a stipulare le relative convenzioni, posto che la scelta in ordine all'assoggettamento volontario all'attività di valutazione da parte dell'ANVUR non concerne i profili di competenza del Ministero vigilante, essendo invece riconducibile all'autonomia scientifica dell'ente di ricerca interessato.

4.2. Si rileva inoltre che la precisazione, contenuta nella relazione illustrativa, circa il fatto che l'assoggettamento su base volontaria degli enti di ricerca privati all'attività valutativa svolta dall'ANVUR avviene "*con oneri a propri carico*" non

trova riscontro nel testo regolamentare, tale precisazione essendo contemplata unicamente con riferimento ai "*soggetti di altri Paesi*" nei cui confronti, per effetto della novella, potrà essere svolta l'attività di valutazione dell'ANVUR (articolo 2, comma 3, ultimo periodo).

Si rilevano peraltro una certa genericità e il carattere tecnicamente impreciso della locuzione "*soggetti di altri Paesi*", che potrebbe indurre a ritenere inclusi anche enti che non svolgono attività di ricerca, e necessita conseguentemente di una perimetrazione in termini più precisi (anche al fine di precisare se possa trattarsi di enti sia pubblici sia privati), eventualmente anche mediante il rinvio alle pertinenti norme o prassi sovranazionali di cui la relazione illustrativa dà ampiamente conto.

Il tenore della disposizione in esame va in ogni caso coordinato con l'articolo 12, comma 7-*bis*, che fa riferimento ad "*istituzioni pubbliche o private di altri Paesi*".

4.3. L'articolo 2, comma 2 prevede, tra l'altro, che l'ANVUR "*indirizza le attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca*".

Dal momento che la norma primaria (articolo 2, comma 140, lettera b) del decreto-legge n. 262 del 2006) annovera tra le attribuzioni dell'ANVUR i poteri di "*indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna*" degli enti oggetto di valutazione, il menzionato comma 2 dovrebbe essere modificato in modo da corrispondere al contenuto della norma primaria che, oltre al potere di indirizzo, contempla espressamente quelli – connessi ma diversi – di coordinamento e di vigilanza, dei quali l'ANVUR non può essere privata per via regolamentare.

Per analoghe ragioni va integrato l'articolo 3, comma 1, lettera c) che, nel contemplare la funzione di "*indirizzo e coordinamento delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione*", omette di includervi quella di vigilanza.

4.5. L'articolo 2, comma 4, come novellato, stabilisce che ai fini della valutazione dell'attività scientifica e didattica degli enti interessati l'ANVUR "*adotta propri regolamenti, sentito il Ministro*". Si suggerisce di valutare l'opportunità di

modificare l'indicazione del soggetto competente alla formulazione del parere, sostituendolo con il MUR.

4.6. Per quanto concerne le modifiche apportate all'articolo 3, che individua i compiti dell'ANVUR, si segnala in primo luogo che l'estensione dell'oggetto dell'attività valutativa compiuta dall'ANVUR – che comprendeva, e continua a comprendere, le attività didattiche e di ricerca – alle "*attività di* […]*valorizzazione della conoscenza*" (in sostituzione – non è chiaro se in chiave meramente lessicale o con effetti sostanziali – del vigente riferimento al "*trasferimento tecnologico*" che, in base a quanto riferito dalla relazione illustrativa, costituirebbe una *species* della "*valorizzazione della conoscenza*") sconta una certa incertezza semantica, non comprendendosi in particolare (non rinvenendosi del resto elementi di chiarimento nella relazione illustrativa) se la "*conoscenza*" la cui "*valorizzazione*" l'ANVUR è chiamata a valutare è costituita dal patrimonio di conoscenze prodotto dall'attività svolta presso gli enti interessati, da diffondere presso la società o l'opinione pubblica (c.d. terza missione, locuzione peraltro già contemplata nel panorama normativo – cfr. i riferimenti contenuti nella legge n. 240 del 2010 – e dunque eventualmente utilizzabile anche in questa sede, ove garantisca una maggiore chiarezza del testo).

4.7. In secondo luogo la Sezione rileva che in talune ipotesi l'esercizio delle competenze attribuite all'ANVUR è subordinato ad una richiesta del Ministro.

Si fa in particolare riferimento alle seguenti disposizioni, come novellate:

a) articolo 3, comma 1, lettera a), in base al quale – a differenza di quanto previsto rispetto al vigente riferimento al "*trasferimento tecnologico*" e, in ogni caso, alle attività didattiche e di ricerca – alla valutazione della "*valorizzazione della conoscenza*" l'ANVUR possa provvedere unicamente "*se richiesta dal Ministro*";

b) articolo 3, comma 1, lettera e), in base al quale l'elaborazione e la proposta dei requisiti relativi all'istituzione, all'estinzione o alle modifiche concernenti le università, le sedi distaccate e i corsi di studio universitari è subordinata ad una

"*richiesta del Ministro*";

c) all'articolo 3, comma 1, lettera h), in base al quale l'ANVUR valuta, "*su richiesta del Ministro, l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività didattiche, di ricerca e di innovazione*".

4.7.1. Le tre ipotesi sopra menzionate attribuiscono per via regolamentare in via esclusiva al Ministro l'iniziativa procedimentale rispetto a talune attività dell'ANVUR corrispondenti ad alcune delle competenze più rilevanti ad essa attribuite –, il che appare non pienamente in linea con le attribuzioni normativamente conferite all'ANVUR dalla legge (articolo 2, comma 138 del decreto-legge 262 del 2006). La norma primaria, infatti, sia pure nell'ambito di una programmazione (comunque non stabilita, ma soltanto) approvata dal Ministro, non subordina ad alcuna richiesta del Ministro l'esercizio delle competenze ivi attribuite all'ANVUR (valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici; indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione).

Né, d'altra parte, la relazione illustrativa espone decisive ragioni giustificative delle innovazioni in esame. Sotto questo profilo la relazione si limita infatti laconicamente a riferire che l'obiettivo dell'intervento regolamentare consiste nel "riallineare" "*il funzionamento* [dell'ANVUR] *agli standard europei (ESG)*" e "*a rafforzare il ruolo tecnico-istituzionale dell'Agenzia nell'ordinamento. E ciò con un intervento che, pur nel rispetto della continuità istituzionale, intende delineare più compiutamente l'indipendenza, la trasparenza e l'efficienza dell'operato dell'ANVUR, valorizzandone la funzione tecnico-valutativa, nel rispetto dell'indirizzo politico dato dal Ministero dell'università e della ricerca, quale Ministero vigilante*".

4.7.2. Con riferimento all'ipotesi *sub* c), concernente "*l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività didattiche, di ricerca e di innovazione*", le giustificazioni specificamente riferite a tale previsione contenute nella relazione illustrativa non sono sufficienti. Si legge nella relazione che "[t]*ale previsione si allinea alla nuova configurazione organizzativa del Ministero dell'università e della ricerca e alla nuova ripartizione funzionale e di competenze delle direzioni generali, disciplinate dal regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al d.P.R. n. 62 del 2025*" e che la subordinazione della valutazione dell'ANVUR nel settore *de quo* alla richiesta del Ministro sarebbe "*in coerenza con le linee di indirizzo definite dallo stesso, superando le rigidità presenti nel previgente sistema, evitando sovrapposizioni o duplicazione di attività e garantendo, pertanto, un maggior coordinamento istituzionale e una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa*".

Tralasciando il carattere in parte generico delle giustificazioni addotte, è assorbente il rilievo per cui – come la Sezione ha di recente ribadito in altra occasione (parere n. 518 del 26 maggio 2025) nel richiamarsi all'opinione formulata da autorevole dottrina – va considerata la "*priorità, logica prima che giuridica, di una razionale definizione delle* funzioni*, per adeguare ad essa una efficiente strutturazione degli uffici*". Non vale dunque a giustificare la radicale modifica della definizione della funzione – conseguente alla subordinazione dell'esercizio della stessa alla "*richiesta del Ministro*" – la "*nuova configurazione organizzativa*" del MUR e, in particolare, la "*nuova ripartizione funzionale e di competenze delle direzioni generali*", in quanto è l'organizzazione a doversi adattare alla definizione e al riparto delle funzioni, e non viceversa.

4.7.3. Più in generale, l'esigenza di assicurare il "*rispetto dell'indirizzo politico dato dal Ministero dell'università e della ricerca, quale Ministero vigilante*", evidenziata dalla relazione, va contemperata con la necessità di garantire l'autonomia organizzativa, amministrativa e contabile riconosciuta all'ANVUR

dall'articolo 2, comma 140, lettera a) del decreto-legge n. 286 del 2006 – autonomia che è annoverata tra i principi, stabiliti dalla fonte primaria, che vincolano l'esercizio del potere regolamentare in ordine alla disciplina della struttura e del funzionamento dell'ANVUR – non è fine a se stessa, ma è strumentale allo svolgimento delle funzioni attribuite all'ANVUR, che per espressa volontà del legislatore – in ultima analisi riconducibile alla libertà di ricerca scientifica e all'autonomia delle università e degli enti di ricerca sancite dall'articolo 33, commi 1 e 6 della Costituzione – deve agire "*secondo principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti*". L'assoggettamento dell'ANVUR alla vigilanza del MUR non implica che il Ministro sia titolare, nei confronti dell'ANVUR, di poteri di iniziativa in via esclusiva, il cui mancato esercizio possa precludere all'ANVUR di esercitare autonomamente le funzioni ad essa intestate.

Si segnala pertanto la necessità di precisare che, qualora si intenda confermare la scelta di attribuire un potere di iniziativa al Ministro – nel senso di prevedere la possibilità che l'esercizio di talune funzioni da parte dell'ANVUR avvenga, oltre che d'ufficio, anche su iniziativa del Ministero vigilante – tale facoltà sia (necessariamente) alternativa (e non sostitutiva) rispetto all'iniziativa d'ufficio da parte dell'ANVUR. Il che sul piano testuale può avvenire facendo precedere la locuzione "*su richiesta del Ministro*" da "*anche*".

4.8. Per quanto concerne l'espunzione dalle competenze dell'ANVUR dell'elaborazione (sia pure "*su richiesta del Ministro*") dei parametri di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali (lettera f) del comma 1 dell'articolo 3), cui corrisponderebbe – secondo quanto riferito in sede di relazione illustrativa – una riespansione delle "*funzioni programmatorie di natura politica e amministrativa, spettanti al Ministero dell'università e della ricerca, in coerenza con l'articolo 51*-ter *del decreto legislativo n. 300 del 1999*" la Sezione osserva quanto segue.

4.8.1. L'articolo 2, comma 139 del decreto-legge n. 262 del 2006 stabilisce che "[i]

risultati delle attività di valutazione dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca"; il contenuto della disposizione di rango primario è peraltro confluito, senza innovazioni di carattere sostanziale, nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010, che rimane sostanzialmente immutato – salvo qualche marginale variazione sul piano lessicale – nello schema all'esame della Sezione.

Ciò comporta che in linea di principio, sebbene uno dei criteri da tenere in considerazione per la ripartizione dei finanziamenti statali sia costituito dai risultati delle valutazioni compiute dall'ANVUR, tale criterio non può essere ritenuto esclusivo. Si deve pertanto ritenere che il MUR sia abilitato a stabilire tanto gli ulteriori criteri quanto il rapporto di questi ultimi con il criterio rappresentato dai risultati dell'attività di valutazione compiuta dall'ANVUR.

4.8.2. Va, tuttavia, considerato che l'articolo 17, comma 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 stabilisce che l'ANVUR "*elabora i parametri* [e] *gli indicatori di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali agli Enti, nonché per l'eventuale attribuzione di specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi*". Tale disposizione, pur corrispondendo sotto il profilo del contenuto precettivo all'articolo 2, comma 139 del decreto-legge n. 262 del 2006, se ne differenzia sotto il profilo dell'ambito di applicazione soggettivo, in quanto è riferita agli enti pubblici di ricerca elencati dall'articolo 1 del menzionato decreto legislativo n. 218 del 2016. Ciò risulta del resto confermato dal comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 218 del 2016, in base al quale le disposizioni dei commi precedenti "*non si applicano agli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*", per i quali l'articolo 5 stabilisce che la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario "*è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213,*

nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca" effettuata ANVUR.

Il contenuto del regolamento sotto il profilo della competenza in ordine all'elaborazione dei parametri di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali non può dunque che essere differenziato in funzione della natura degli enti coinvolti: per gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016 la competenza in questione spetta all'ANVUR; per tutti gli altri enti la competenza deve ritenersi attribuita al MUR. Conseguentemente deve essere introdotta un'apposita previsione che faccia espressamente salvo quanto stabilito dal menzionato articolo 17, comma 5.

4.9. Risultano particolarmente incisive le modifiche concernenti la composizione del comitato di selezione nominato dal Ministro e incaricato di redigere le quattro terne (che sostituiscono il precedente unitario elenco composto da un numero di nomi compreso tra dieci e quindici) di nomi tra i quali vengono individuati i componenti del Consiglio direttivo.

4.9.1. Attualmente il comitato di selezione è composto da cinque membri "*di alta qualificazione*" la cui individuazione è rimessa in gran parte a soggetti diversi dal Ministro (Segretario generale dell'OCSE; Presidente dell'Accademia dei Lincei; Presidente dello *European research council*; Presidente del Consiglio nazionale degli studenti), il quale provvede a designare un solo nome.

Per effetto della novella viene meno la previsione concernente la designazione da parte di soggetti istituzionali predeterminati, essendo rimessa integralmente al Ministro la nomina di "*cinque personalità italiane o straniere di alta qualificazione, con esperienza pluriennale nell'ambito delle attività di valutazione dell'Agenzia*", ripartite tra gruppi di aree disciplinari.

4.9.2. Sotto questo profilo si segnala che la modifica delle modalità di individuazione dei componenti del comitato di selezione, pur realizzando una "semplificazione" del procedimento di nomina, – che, peraltro potrebbe essere perseguita anche mantenendo il procedimento vigente attraverso la previsione di un

potere ministeriale di natura sostitutiva, destinato ad operare unicamente laddove le designazioni rimesse agli enti sopra indicati non avvengano tempestivamente – produce delle ricadute in termini di eccessiva genericità dei requisiti dei soggetti suscettibili di essere nominati, .

4.9.3. Sebbene infatti l'"*alta qualificazione*" sia richiesta anche dalla disposizione vigente, in assenza peraltro della previsione di ulteriori requisiti (quale quello, di nuova introduzione, concernente il carattere pluriennale dell'esperienza nell'ambito delle attività di valutazione svolte dall'ANVUR), la genericità della locuzione è in tal caso compensata dal fatto che, ad eccezione del componente designato dal Ministro, gli altri quattro componenti sono designati da soggetti riconducibili ad enti o istituzioni diversi (sia tra loro sia rispetto al MUR) e la cui competenza, indipendenza e autorevolezza nel settore in questione non sono in discussione. L'accentramento in capo al solo Ministro del potere di individuare i componenti del comitato di selezione, ove mantenuto, dovrebbe essere accompagnato dalla previsione di requisiti maggiormente stringenti, rivelandosi insufficiente – per quanto comunque apprezzabile in quanto assicura maggiore coerenza del profilo dei componenti del comitato rispetto all'attività che sono chiamati a svolgere – il riferimento all'"*esperienza pluriennale nell'ambito delle attività di valutazione*", locuzione che peraltro consente la scelta anche di soggetti che abbiano svolto l'attività in questione per un numero di anni (purché superiore ad uno) non significativo.

4.10. Parimenti significativo è il mutamento delle modalità di nomina del Presidente, non più eletto dai membri del Consiglio direttivo al loro interno – sulla base della vigente disciplina, maggiormente in linea con l'autonomia organizzativa riconosciuta all'ANVUR dalla norma primaria –, bensì nominato, con le stesse modalità procedimentali previste per gli altri componenti del Consiglio direttivo, "*nell'ambito di una terna di nomi, scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e*

della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari".

Tenuto conto, tuttavia, che la norma primaria non preclude all'Amministrazione la possibilità di regolare specificamente le modalità di nomina del Presidente, purché nel rispetto delle regole generali fissate dal citato articolo 2, comma 140, la Sezione prende atto della scelta di rimetterne l'individuazione al Ministro, sulla base dei criteri sopra menzionati. Rileva, tuttavia, che i requisiti richiesti per tale nomina ("*alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza*" e provenienza dei nomi inclusi nella terna "*da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari*") sono piuttosto generici e andrebbero pertanto meglio precisati al fine, per un verso, di definire in modo adeguato l'ambito di discrezionalità riconosciuto all'effettivo titolare del potere di scelta (il Ministro) e, per altro verso, di assicurare l'elevata competenza, professionalità e indipendenza dei soggetti tra i quali verrà scelto il Presidente.

4.11. Per quanto concerne la durata del mandato dei componenti del consiglio direttivo, ivi incluso il Presidente, la Sezione rileva che l'articolo 2, comma 140 del decreto-legge n. 286 del 2006 stabilisce detta durata in quattro anni ("*I componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) sono nominati* […]. *La durata del mandato dei suddetti componenti, compresi quelli eventualmente nominati in sostituzione di componenti cessati dalla carica, è di quattro anni*"). Il regolamento non può dunque determinare la durata del mandato del Presidente in cinque anni, in quanto tale durata non è compatibile con quella stabilita dalla norma primaria.

Non potrebbe d'altra parte ritenersi che, dal momento che l'articolo 2, comma 140, lettera b) del decreto-legge n. 262 del 2006, nell'individuare l'età anagrafica fino al compimento della quale può essere ricoperta "*la carica di presidente o di componente dell'organo direttivo*", introduce una distinzione tra il Presidente e i componenti dell'organo direttivo, il Presidente non sia annoverato tra i componenti dell'organo direttivo, con la conseguenza che – come sembra avere inteso l'Amministrazione – la durata del mandato stabilita dal primo periodo del comma

140 in quattro anni rispetto ai "*componenti dell'organo direttivo*" dovrebbe intendersi come riferita esclusivamente a questi ultimi e non anche al Presidente, che in ipotesi dell'organo direttivo non farebbe parte.

Opinare in tal senso implicherebbe, infatti, che né il procedimento di nomina (disciplinato dal primo periodo del comma 140) né la durata del mandato (stabilita dal secondo periodo del comma 140) sarebbero riferiti al Presidente dell'ANVUR, con la conseguenza che vi sarebbe sotto questo profilo una lacuna difficilmente spiegabile. La norma primaria non può, dunque, che essere interpretata nel senso di includere tra i "*componenti dell'organo direttivo*" a questi fini anche il Presidente dell'ANVUR, rispetto al quale trova dunque applicazione la durata del mandato stabilita in quattro anni.

Si segnala inoltre l'opportunità di precisare anche nel regolamento che in caso di cessazione anticipata dal mandato (ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 4, come modificato) il nuovo componente subentra per un mandato quadriennale pieno, e non soltanto per tempo residuo del mandato del componente cessato, così come previsto dal secondo periodo del menzionato comma 140 ("*La durata del mandato dei suddetti componenti, compresi quelli eventualmente nominati in sostituzione di componenti cessati dalla carica, è di quattro anni*").

4.12. Per quanto concerne le modalità di nomina dei tre componenti del Collegio dei revisori, per i quali permane il requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori legali dei conti, si segnala per un verso l'inopportunità di rimettere alla Corte dei conti la designazione di uno dei componenti (destinato ad assumere la qualifica di Presidente del Collegio) che, dovendo essere iscritto nel registro dei revisori legali (al pari degli altri componenti), non sarebbe dunque un magistrato contabile ma un libero professionista estraneo alla Corte. Laddove si intenda invece confermare l'attribuzione alla Corte dei conti del compito di designare un componente del Collegio dei revisori è dunque necessario escludere, limitatamente a tale componente, il requisito dell'iscrizione nel suddetto registro, precisando che il

designando deve rivestire la qualifica di magistrato della Corte dei conti.

4.13. Nessuna giustificazione è fornita in sede di relazione illustrativa in ordine alla prospettata eliminazione dell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8, che per un verso ammette i componenti del Consiglio direttivo allo svolgimento di attività di ricerca e di pubblicazione dei relativi risultati (purché a titolo gratuito, salvi soltanto gli eventuali diritti d'autore) e per altro verso precisa che "[i] *risultati delle predette attività di ricerca non possono, comunque, formare oggetto di valutazione da parte dell'Agenzia*".

Posto che, per un verso, è evidente l'opportunità, che illumina la *ratio* della disposizione vigente, di evitare che l'attività di ricerca e di produzione scientifica riconducibile ai componenti del Consiglio direttivo formi oggetto di valutazione da parte del Consiglio medesimo e, per altro verso, è del tutto condivisibile il punto di equilibrio raggiunto nell'ambito del delicato bilanciamento tra la libertà di ricerca scientifica (costituzionalmente garantita dall'articolo 33 della Costituzione) – incompatibile con un eventuale divieto di svolgere attività di ricerca e di pubblicazione –, da un lato, e l'esigenza di evitare che l'autonomia e l'indipendenza dei componenti del Consiglio direttivo sia anche solo appannata dalla percezione di compensi per l'attività svolta, si invita l'Amministrazione a valutare il mantenimento del menzionato comma 5 nel testo vigente, tanto più che non sono state illustrate le ragioni specifiche che hanno indotto a modificare la disposizione in questione.

4.14. Analoga omissione è riscontrabile con riferimento alla modifica del regime delle incompatibilità concernenti il Direttore generale, limitate per effetto della novella allo svolgimento di "*attività professionale*" nei confronti di "*soggetti valutati dall'Agenzia*", a fronte del vigente divieto esteso a "*qualsiasi altro rapporto di lavoro, di opera professionale o di consulenza*" e ad "*altri uffici pubblici di qualsiasi natura*", nonché contemplante una clausola generale che attribuisce rilevanza a "*interessi diretti o indiretti nelle università e negli enti di ricerca*". La relazione illustrativa sembra anzi incorsa in un parziale travisamento

della fattispecie (al pari dell'ATN, che addirittura fa riferimento all'introduzione *ex novo* di un regime di incompatibilità per gli incarichi di Presidente e di Direttore generale, in realtà già contemplato dal testo vigente del regolamento) nella misura in cui riferisce in ordine all'introduzione di "*una disciplina più rigorosa in materia di incompatibilità del Direttore generale, stabilendo la risoluzione immediata del contratto in caso di esercizio di attività professionale presso soggetti valutati dall'Agenzia*", laddove l'esercizio di attività nei confronti dei "*soggetti valutati*" dall'ANVUR (che effettivamente determina la risoluzione immediata del contratto soltanto per effetto della novella) costituisce l'unica ipotesi residua di incompatibilità a fronte del più ampio ventaglio contemplato dalla disposizione vigente.

La Sezione rileva che a fronte di specifici riferimenti – opportunamente aggiornati tenendo conto della normativa sopravvenuta – concernenti il trattamento economico del Presidente (articolo 7, comma 3), dei componenti del Consiglio direttivo (articolo 8, comma 7) e del Collegio dei revisori dei conti (articolo 9, comma 2) nessuna previsione è contemplata dallo schema regolamentare con riferimento al Direttore generale. Si suggerisce pertanto di integrare lo schema sotto tale profilo, tenuto anche conto della disciplina attuativa dell'articolo 1, comma 596 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 espressamente richiamata con riferimento al Presidente e ai suddetti organi collegiali.

5. Osservazioni di drafting.

Sotto il profilo redazionale si osserva quanto segue:

- il nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 1 prevede che "[l]*'Agenzia svolge le proprie attività anche a livello internazionale ed europeo*"; poiché il "*livello internazionale*" comprende quello "*europeo*", si suggerisce di espungere l'attributo "*europeo*", o di sostituirlo con un più puntuale riferimento all'ordinamento dell'Unione europea;
- all'articolo 2, comma 2, "*sulla base*" è ripetuto due volte;

- all'articolo 3, comma 1, lettera e) va inserita una virgola tra "*istituzione*" e "*fusione*";

- all'articolo 4, comma 1 va ripristinata la locuzione "*di riferimento*" presente nel testo vigente;

- all'articolo 7, comma 1 e all'articolo 8, comma 3 si suggerisce l'espunzione dell'avverbio "*appositamente*", privo di portata precettiva;

- all'articolo 10, comma 5 la locuzione "*qualsiasi altra attività professionale conferita dai soggetti valutati dall'Agenzia nell'ambito delle attività di competenza della stessa*" è mal formulata, in quanto le "attività professionali" sono svolte nei confronti (o in favore) di un determinato soggetto, e non da quest'ultimo "conferite" (il "conferimento" attenendo semmai all'incarico); il riferimento ai "*soggetti valutati dall'Agenzia*" andrebbe sostituito con un più puntuale riferimento all'estensione sotto il profilo soggettivo delle attività dell'ANVUR, eventualmente per il tramite di un rinvio alle categorie di enti definite all'articolo 1 del regolamento;

- all'articolo 12, comma 1 si suggerisce di sostituire la locuzione "*struttura direzionale generale*" con "*direzione generale*";

- all'articolo 15, comma 1 si suggerisce di sostituire la locuzione "*non devono derivare*" con "*non derivano*".

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere nei sensi di cui in motivazione.

GLI ESTENSORI
Davide Miniussi, Sandro Menichelli

IL PRESIDENTE
Paolo Troiano

IL SEGRETARIO

Cesare Scimia